

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

498^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	la concessione di amnistia e di indulto» (1859):	
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		* RICCI (PCI).....	Pag. 5
Convocazione	3	* GALLO (DC)	11
DISEGNI DI LEGGE		VITALONE (DC), relatore.....	22
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia	26
Assegnazione	4	SUI LAVORI DEL SENATO	
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	4	PRESIDENTE	28
GOVERNO		DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione di documenti	4	Richieste di parere	29
CORTE DEI CONTI		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERRO- GAZIONI	
Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	5	Annunzio di mozioni e interrogazioni	29, 30
DISEGNI DI LEGGE		Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	36
Seguito della discussione:		Ritiro di interpellanze.....	37
«Delega al Presidente della Repubblica per		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1986	37

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anderlini, Donat Cattin, Fanti, Fassino, Loprieno, Meoli, Oriana, Ruffilli, Taviani, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini, Buffoni, Saporito, a Buenos Aires, per attività della Sessione dell'Unione Interparlamentare; Cossutta, a Venezia, al Convegno sui problemi dei bilanci regionali.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 9 ottobre 1986, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3785-ter. — «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»

(1328-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3484. — «Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» (1980) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3561. — «Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative» (1981) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3573. — «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (1982) (Approvato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2947-2453-2553. — «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6^a e 9^a della Camera dei deputati);

C. 170-763-1432-1683-1694-1790-1810-2566. — «Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche» (1984) (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Colombini ed altri; Garavaglia ed altri; Fiori; Savio ed altri; Colucci ed altri; Becchetti; Artoli ed altri) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC)» (1948);

— in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GARIBALDI. — «Disposizioni a favore dei lavoratori genitori di portatori di *handicaps*» (1947), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute del 7 ottobre 1986, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti» (1758). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: SAPORITO ed altri.* — «Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970,

n. 381, concernenti benefici agli eredi di appartenenti a categorie protette» (1666);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Con lettera del 6 ottobre 1986, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel terzo trimestre 1986 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cassano Jonio (Cosenza) e Castrignano del Capo (Lecce).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 ottobre 1986, ha trasmesso:

copia dei verbali delle riunioni dell'8 e del 15 luglio 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

copia del verbale della riunione del 10 luglio 1986 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate;

copia del verbale della riunione del 16 luglio 1986 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione ed ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia del verbale della riunione del 18 luglio 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti,

materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 ottobre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1985 dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), con allegati il conto consuntivo per il 1985 e il bilancio preventivo per il 1986.

Detta documentazione sarà inviata alla 4^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 ottobre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), per gli esercizi dal 1982 al 1984 (*Doc. XV, n. 115*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» (1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1859.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

* **RICCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nell'apprestarmi ad esprimere la posizione del Gruppo comunista in ordine alle linee generali del provvedimento di amnistia e di indulto in discussio-

ne, non posso esimermi da una riflessione fortemente critica sul tipo di provvedimento che è portato al nostro esame.

Con questo non intendiamo noi esprimere una posizione che di principio sia contraria all'istituto dell'amnistia e dell'indulto, perchè il ricorso a queste misure di clemenza appare del tutto giustificato e può anche essere opportuno e necessario se ne ricorrono le condizioni che, a nostro avviso, devono essere quelle di un intervento straordinario in momenti o di grande svolta storica o politica, ad esempio quando si tratti di raggiungere un obiettivo di pacificazione nazionale come è stato qualche decennio fa nella storia del nostro paese, o di importante svolta legislativa, quale ad esempio l'emanazione di un nuovo codice di natura sostanziale o di natura processuale, là dove si tratti di porre su basi nuove una svolta di carattere legislativo sgombrando il più possibile il terreno, depurandolo da antiche incrostazioni.

Questo deve essere a nostro avviso — parlo ovviamente da un punto di vista generale — il significato, la portata, il limite di un provvedimento di amnistia e di indulto. Quindi la nostra posizione critica alla portata ed al significato che di fatto il provvedimento che stiamo esaminando è venuto assumendo, in collegamento con tutti i provvedimenti che l'hanno in questi decenni preceduto intende sottolineare appunto, anche alla luce della nostra esperienza, che cosa di fatto i provvedimenti di amnistia e di indulto siano divenuti. Questa portata e questo significato sono quelli di un intervento ricorrente, a scadenze brevi, che viene usato come uno strumento diretto ad alleviare la perdurante crisi del sistema giudiziario e in particolare del sistema penale. Io credo che proprio su questo svisamento della natura e della portata del provvedimento di amnistia e di indulto debba essere appuntata la critica, perchè qui si evidenziano e in qualche modo si sommano l'uno all'altro due fattori. Il primo è quello relativo ad una crisi del sistema giudiziario del nostro paese, che sempre di più viene aggravandosi e caricandosi anche di aspetti inediti e gravi. Si tratta di una crisi in ordine alla quale esistono — e noi lo denunciemo

con forza — gravi responsabilità proprio nelle forze che hanno avuto il governo del paese in tutti questi anni, di una crisi alla quale si crede di poter porre rimedio con provvedimenti di questo tipo.

LEONE. Siamo d'accordo.

RICCI. Il secondo aspetto è quello di un rimedio che trascina con sé delle ineguaglianze e delle ingiustizie, che non risolve i problemi che vorrebbe affrontare e che in qualche modo riproduce la crisi esistente. Valga a questo proposito l'esperienza che abbiamo percorso. In questi ultimi venti anni i provvedimenti di amnistia e di indulto — per parlare soltanto di quelli generali e tacendo di quelli specifici in materia, per esempio, edilizia e fiscale — sono stati sette; si sono, cioè, succeduti dal 1966 al 1986 — compreso, quindi, quest'ultimo provvedimento — con un ritmo di circa due anni e mezzo l'uno dall'altro. Se noi pensiamo, signor Presidente e colleghi, che la durata media del processo penale oggi in Italia si aggira intorno ai sette anni, se noi pensiamo che l'amnistia si rivolge particolarmente e tradizionalmente ai reati di competenza della pretura, cioè quelli punibili con pena editale massima di tre anni, ci rendiamo conto, paragonando il ritmo dei provvedimenti — due anni e mezzo circa — con la durata dei processi — sei-sette anni in media — di come si sia venuta a creare una situazione assolutamente intollerabile, quella in forza della quale gran parte del lavoro giudiziario delle preture si è svolto completamente a vuoto e ha girato su se stesso senza produrre alcun pratico risultato, con l'aggravante che ciò che non è giunto a compimento è costituito in massima parte dai processi più gravi nei quali l'indagine era più complessa e quindi necessariamente i tempi dell'accertamento giudiziale nei vari gradi di giudizio più lunghi. Ma prendiamo un altro esempio: quello relativo alla situazione penitenziaria. Il provvedimento di amnistia e di indulto del 1978 ha liberato circa 7-8.000 detenuti dalle carceri — in particolare lo ha fatto, come è ovvio, il provvedimento di indulto — ed è occorso un anno e due mesi perchè lo stesso

numero di detenuti fosse riassorbito all'interno delle carceri.

LEONE. I vuoti si riempiono.

RICCI. Rispetto al provvedimento del 1981 — mi riferisco per comodità di esempio ai due ultimi — il numero dei detenuti è stato riassorbito in tempi ancora più brevi, cioè nel giro di circa un anno.

La decompressione, quindi, causata e determinata da simili provvedimenti, ha una durata assolutamente temporanea e limitata. Quando dico che simili provvedimenti riproducono o lasciano sussistere la crisi, credo di affermare qualcosa che l'esperienza conferma. Sono considerazioni svolte anche da altri colleghi, cui si aggiunge la considerazione relativa all'ingiustizia — cui ho accennato — che il provvedimento di amnistia e di indulto trascina inevitabilmente con sé. Una ingiustizia sul terreno degli interessi dell'imputato perchè, come altri hanno già osservato, per un giorno in più o in meno rispetto alla data di consumazione del reato, si rientra o si è esclusi dal provvedimento. Una ingiustizia sul versante delle parti offese le quali vedono frustrate, a volte, o prolungate nel tempo, le aspettative legittime che si faccia giustizia in ordine ai loro diritti violati.

Ecco dunque che con il palliativo rappresentato da un simile provvedimento e dal rincorrersi e succedersi di provvedimenti del genere, la crisi del sistema giudiziario e, in particolare, del sistema penale, non viene assolutamente risolta. Ci troviamo di fronte ad una crisi, signor Presidente e signor Ministro, che presenta ormai sempre più allarmanti caratteri strutturali. Una crisi di efficienza, innanzitutto, perchè l'efficienza è giunta ad un livello talmente basso, ad una soglia così limitata, da creare distorsioni profonde e da innescare, in gran parte, le polemiche che percorrono il mondo della giustizia nel nostro paese. Una durata dei processi — e non mi riferisco soltanto ai penali, ma anche ai civili, amministrativi e tributari, in misura ancor maggiore — assolutamente intollerabile e l'incapacità di smaltire i carichi giudiziari e quindi la ten-

denza all'accumulo giudiziario che l'amnistia risolve soltanto per breve tempo e normalmente soltanto con riferimento alle preture, hanno ormai determinato quella che non esito a chiamare una vera e propria crisi di sistema, sulla quale, come dicevo, si accendono e si alimentano le polemiche. Per risolvere la crisi, vi è invece l'esigenza di un impegno eccezionale da parte di tutti ma, principalmente, ritengo, da parte delle forze che hanno responsabilità di potere e di Governo; di quest'ultimo, per la verità, non abbiamo riscontrato negli anni che si sono succeduti da molto tempo ormai, un adeguato intervento e, soprattutto, una adeguata visione di prospettiva.

Occorrono ben altri interventi: non enumererò qui la lunga serie di quelli necessari per avviare a soluzione la crisi di sistema, così come l'ho definita. Occorrono ben altri e diversi interventi rispetto a quello che ricorrentemente viene proposto attraverso l'amnistia e l'indulto. Occorrono interventi sul piano delle riforme, a cominciare dalle riforme dei processi, a cominciare — dato che ci troviamo nel campo penale — dalla riforma del processo penale, che doti il nostro ordinamento di un processo più rapido, più duttile e più efficace di quello attuale.

Occorrono interventi, di cui recentemente il Parlamento ha varato un esempio attraverso quella riforma della legge penitenziaria, che ha introdotto il concetto della flessibilità della pena durante l'esecuzione e delle misure alternative di espiazione della pena, creando un sistema, sia pure in un campo solo del complesso sistema penale, che indubbiamente darà i suoi frutti nel futuro. Ma questa è una riforma per ora isolata, alla quale occorre che altre se ne allineino non solo nel campo processuale, ma anche nel campo del sistema sanzionatorio del nostro paese, ormai maturo per una profonda revisione.

Occorre una maggiore disponibilità di risorse, umane e finanziarie. Il bilancio della giustizia langue in fondo a tutti gli altri bilanci delle varie branche dello Stato.

Apprendiamo con allarme che, nel momento in cui da tutte le parti si sottolinea la crisi profonda che la giustizia sta attraversando,

nella nuova legge finanziaria sono preannunciati tagli alle risorse finanziarie per la giustizia, che certamente non potrebbero che contribuire ad aggravare quella crisi di sistema di cui ho parlato, problema rispetto al quale noi comunisti ci riserviamo di aprire un contenzioso, di portare avanti una battaglia, richiamando veramente tutte le forze vive del paese sulla necessità di risanare profondamente il funzionamento della giustizia nel nostro paese, convinti come siamo che esso costituisca uno dei connotati fondamentali che determinano e qualificano la qualità di una democrazia. Per far ciò occorre anche che siano adeguate le risorse di carattere finanziario.

Vi è quindi una necessità, anche circa la dislocazione delle risorse disponibili, rispetto alla quale vi sono non poche preoccupazioni. Faccio solo un esempio, già citato in quest'Aula: quello della dislocazione delle risorse della magistratura e degli uffici giudiziari sul territorio, che è antiquata, secondo una geografia che non è più dell'epoca moderna e che non consente quella utilizzazione ottimale che indubbiamente, se attuata, potrebbe avere dei risultati positivi.

Certo, occorre che noi affrontiamo anche un altro problema di cui soffre il nostro paese, non dissimilmente però da quello che è un elemento di crisi presente anche in altri paesi dell'Occidente europeo, in altri paesi industriali avanzati: una crisi determinata dall'eccesso della giurisdizione; occorre infatti muoversi sia nel campo penale come nel campo civile e in quello amministrativo nel senso di una decompressione della giurisdizione da carichi che oggi non è più necessario che l'affollino, ovvero attraverso un'opera, per quanto riguarda il penale, che porti avanti con minor timidezza di quanto non si sia attuato nel 1981 il processo di depenalizzazione o addirittura di decriminalizzazione in ordine a devianze che oggi non hanno più motivo di essere penalmente qualificate, rispetto alle esigenze e alla sensibilità della civiltà in cui viviamo, ed attui, per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia amministrativa, dei filtri rispetto all'accesso alla giurisdizione che possano essere in grado di scaricare la giurisdizione affinché que-

sta torni veramente ad assolvere ai suoi compiti con pienezza e con capacità di rispondere a quella domanda di giustizia che è così profondamente presente nel paese, ma che purtroppo per tanta parte resta sommersa ed insoddisfatta.

Io credo che queste considerazioni di carattere generale che ho sentito largamente condivise dagli interventi svolti fino a questo momento in questa Aula e che caratterizzano comunque la posizione del nostro Gruppo in ordine a questo tipo di provvedimenti siano tali non soltanto da dover essere enunciate a parole, ma anche da diventare veramente un impegno a cui richiamiamo con forza soprattutto le forze politiche che hanno responsabilità di Governo perchè si imbrochi una nuova strada.

Occorre cambiare strada; noi comunisti lo diciamo e lo denunciavamo da tempo. Abbiamo fatto e ancor più siamo impegnati a fare la nostra parte perchè questo cruciale problema del funzionamento della giustizia nel nostro paese abbia finalmente quanto meno un avvio di soluzione.

Detto questo, non possiamo tuttavia non tener conto di due cose: da un lato del fatto che la situazione di fronte alla quale ci troviamo in concreto è quella che ho cercato sommariamente di tratteggiare e dall'altro che l'annuncio del provvedimento di amnistia e di indulto ha creato nel paese delle attese che non possono essere ignorate. Questa è la ragione per la quale siamo favorevoli al provvedimento al nostro esame, di cui tuttavia abbiamo cercato di denunciare natura e limiti; saremo favorevoli ad esso alla condizione che abbia quei caratteri di concretezza e di rigore sui quali abbiamo sempre insistito, da ultimo anche nei lavori che sono stati portati avanti in sede di Commissione.

Sul testo che è uscito dalla Commissione giustizia del Senato noi diamo un giudizio ed una valutazione positivi; questo testo è stato il frutto di un ampio accordo che in quella sede è stato raggiunto, salva la opposizione che è stata ancor ieri motivata da parte del Gruppo liberale, anche se poi in questa Aula voci, in qualche misura inattese, di dissenso si sono levate. Si tratta di un testo che indubbiamente, come è stato osser-

vato, ha il suo asse nella proposta governativa alla quale la Commissione ha apportato quelle modifiche di cui nella sua relazione ha dato atto il senatore Vitalone, relatore, al quale dobbiamo riconoscere di aver svolto la sua funzione con grande competenza ed equilibrio.

Noi intendiamo che questo testo resti pari al prodotto della Commissione giustizia e che i connotati che lo hanno contraddistinto non vengano alterati o dispersi. Si sono qui levate delle voci, da fonte anche molto autorevole, di carattere critico — mi è sembrato — in ordine al tipo del provvedimento, in quanto esso comprende esclusioni ed eccezioni all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e, d'altra parte, inclusioni nell'ambito di questi provvedimenti.

Non condividiamo, come Gruppo politico, le osservazioni svolte in questa Aula ieri dal senatore Giuliano Vassalli, e lo dico con tutto il rispetto, la stima e l'amicizia che ad una persona come il senatore Vassalli sono dovuti. Non condividiamo, cioè, l'idea che rappresenti una anomalia, rispetto ad un provvedimento più accettabile, il novero delle esclusioni o delle inclusioni. Sono anni ormai — e il senatore Vassalli ha giustamente osservato che il processo è diventato più incisivo con i provvedimenti del 1978 e del 1981 — che proprio in questa materia — ma, come dirò, non solo in questa — ci si è mossi, da parte dei legislatori, nel senso di uno sforzo teso a ridisegnare la scala dei valori degni di essere soggetti a tutela penale.

Non è soltanto nell'amnistia e nell'indulto che si è seguita questa strada; anche nella legge di depenalizzazione del 1981 sono state previste delle esclusioni dalla depenalizzazione stessa, determinate da motivazioni analoghe a quelle che hanno guidato il legislatore nel 1978 e nel 1981, nonchè nel provvedimento attuale. Credo che questo sforzo prenda atto di una realtà di cui il Parlamento italiano deve tener conto, una realtà evidente e lapalissiana.

La società in cui viviamo è profondamente cambiata, è cresciuta; in essa nuovi problemi si sono aperti, nuovi bisogni si sono determinati, nuove sensibilità si sono create: biso-

gni, sensibilità, problemi rispetto ai quali la scala di valori posta a base della tutela penale da un ordinamento per tanti versi superato non è più idonea a rispondere o, quanto meno, a corrispondere. Certo occorrerà che ci si muova a ridisegnare questa scala sul piano delle norme sostanziali penali e sullo stesso piano del sistema sanzionatorio penale. Tuttavia, un segnale deve essere dato rispetto ad un abbozzo di una nuova scala di valori e rispetto soprattutto alla capacità di cogliere le nuove sensibilità.

Credo che sia evidente il fatto che, ad esempio con riferimento alla legislazione penale speciale cui il senatore Vassalli si è particolarmente riferito, vi siano delle violazioni, come quelle relative alla materia urbanistica, per le quali si pone il problema dell'esclusione dalla clemenza, nelle quali si è fatto scempio dell'uso e dell'utilizzazione del territorio nel nostro paese.

Vi sono questioni relative all'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, che giustificano pienamente e motivano le ragioni per le quali determinate esclusioni sono state fatte e che rappresentano indubbiamente valori rispetto ai quali la società nella quale viviamo deve avere la massima attenzione. Vi sono le questioni relative alla tutela della salute, in ordine alle quali ritengo possano essere svolte analoghe considerazioni.

Nel sistema di ieri vi era un centro costituito dai reati contro il patrimonio; oggi vi è un centro costituito da questi nuovi diritti e da queste nuove sensibilità e credo che mancherebbe al suo impegno un Parlamento che di ciò non tenesse conto.

Che dire, inoltre, della questione relativa ai reati contro la pubblica amministrazione? Credo che in un momento nel quale tanta parte di quel distacco dell'opinione pubblica dai pubblici poteri e dalle istituzioni è dovuto proprio al dilagare di fatti di corruzione che vengono spesso denunciati, che comunque danno sostanza a uno degli elementi di crisi del nostro sistema, escludere questi tipi di reati — del resto, non tutti sono esclusi perchè reati minori come l'abuso o la omissione di atti d'ufficio sono compresi nell'amnistia — abbia un significato al quale il

Parlamento non può assolutamente sottrarsi. So che in relazione a questi tipi di reati esistono problemi quali quelli relativi, ad esempio, alla configurazione del peculato per distrazione, in determinati casi, quelli relativi all'interesse privato in atti d'ufficio in determinati altri casi, ma vi è una sede propria che, del resto, viene parlamentariamente praticata alla Camera dei deputati, quella cioè della ridefinizione sostanziale dei reati contro la pubblica amministrazione, che, sceverando i casi non degni di tutela penale da quelli degni invece della massima repressione penale, inserirà nell'ordinamento quelle modificazioni che non possono essere certo anticipate in un provvedimento di amnistia e di indulto.

Vi è, per esemplificare ancora, un altro problema, quello dei reati contro la libertà sessuale, così come ancora oggi sono configurati; il reato di atti di libidine violenta e quello di violenza carnale, rispetto ai quali credo che sia rispondente ad una sensibilità della pubblica opinione e alla stessa denuncia dei nuovi aspetti e della nuova gravità che fatti di questo genere hanno assunto, avere escluso l'applicabilità dell'indulto.

Ecco dunque che le scelte che, lungo un modello che ci deriva dai provvedimenti del 1978 e del 1981, sono state fatte prima di tutto in quello che ho definito l'asse del provvedimento in esame, il disegno di legge del Governo e che sono state positivamente integrate dall'opera della Commissione, debbono, a mio avviso, essere condivise. Noi condividiamo il metodo che è stato seguito e le scelte coerenti che sono state fatte.

In questo quadro riteniamo che sia positiva la inclusione nei reati da coprire con l'amnistia di fatti di violenza privata, di fatti di resistenza, di fatti di blocco stradale commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o di gravi disagi determinati da inefficienze e dal non funzionamento di servizi pubblici o da problemi abitativi. Infatti anche qui si connota una sensibilità del Parlamento in relazione a quelle tensioni di carattere sociale che sono presenti nella nostra società e che investono soprattutto il mondo del lavoro in relazione ad episodi che purtroppo sono ancora presenti nel nostro

paese, la cui causa va ricercata innanzitutto tra quei fattori che determinano le ineguaglianze, le ingiustizie e le emarginazioni di cui il nostro paese ancora è teatro. Io credo che, sempre in questo quadro, abbia rappresentato un elemento positivo l'aver escluso dall'amnistia le lesioni gravi e gravissime determinate da violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni del lavoro e sull'igiene del lavoro. Infatti anche qui si qualifica la sensibilità, rispetto a quelle violazioni, che riguardano l'organizzazione e l'ambiente del lavoro, che è percorso da tante inefficienze, da tante inosservanze e da tante tensioni nel nostro paese.

Credo che queste inclusioni ed esclusioni abbiano un significato sociale di fronte al quale nessuna forza che voglia veramente collegarsi ai problemi sociali del nostro paese può rimanere insensibile. Credo ancora, oltre quanto già detto per i reati sessuali, che l'esclusione dall'indulto del reato di collusione che riguarda gli appartenenti alla Guardia di finanza, e che in definitiva è un reato di peculato militare, sia coerente con tutto l'impianto della legge.

Quindi le scelte integrative che sono state operate nel corso dei lavori della Commissione e che, ripeto ancora una volta, hanno trovato un largo consenso, debbono essere affermate anche attraverso il vaglio di quest'Aula. Circa la misura dell'amnistia è rimasto — e noi lo condividiamo — l'impianto del disegno di legge governativo. Abbiamo espresso qualche perplessità e qualche riserva in relazione all'abbassamento da 60 a 65 anni della fascia di età oltre la quale l'amnistia può essere applicata nella misura della pena edittale di quattro anziché di tre anni. Ci rendiamo conto che questa è una scelta coerente con l'altra scelta che è stata fatta in tema di legge penitenziaria, laddove la misura alternativa della detenzione domiciliare è stata prevista proprio per coloro che hanno compiuto i 65 anni.

D'altro canto abbiamo osservato — e qualche riserva e perplessità ancora l'abbiamo — che in definitiva qui si tratta di provvedimento diverso da quello della misura alternativa, che può riguardare anche un reato commesso molto tempo prima. Poiché tutta-

via ci sembra che la fascia di reati inclusi o non inclusi tra il massimo di tre o di quattro anni di reclusione non abbia un significato particolare (prendiamo per esempio i reati di falso in bilancio che sono puniti fino a cinque anni e che sarebbero comunque esclusi), io credo che dobbiamo fare insieme una riflessione su questo problema e chiederai anche al Ministro una sua valutazione in ordine a quelli che potrebbero essere gli effetti di questa traslazione di limite di età.

Io credo, signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, che opportunamente sia stata esclusa in relazione ai reati di omicidio colposo, l'amnistia, condizionata al risarcimento del danno. Infatti, in definitiva, in questo caso sempre di aggressione al bene supremo dell'uomo, la sua vita, si tratta e rendere l'amnistia applicabile in quanto vi sia il risarcimento assumerebbe inevitabilmente quel significato di monetizzazione della vita umana che non invierebbe un messaggio positivo al paese e non sarebbe compreso. Inoltre vi sono ragioni anche di carattere più specifico che hanno indotto la Commissione all'opportunità di questa scelta: il fatto che il risarcimento del danno dipende nella maggior parte dei casi non dal comportamento del soggetto, ma dal comportamento di un terzo quale l'istituto assicurativo, da cui in definitiva dipenderebbe l'applicabilità o la non applicabilità dell'amnistia.

Ritengo che siano condivisibili anche le ragioni, del resto ampiamente motivate nella relazione scritta del senatore Vitalone, che hanno indotto la Commissione ad escludere l'indulto condizionato per i tossicodipendenti. Giustamente si osserva che l'ambito di applicazione di questo indulto condizionato sarebbe estremamente limitato perchè i tossicodipendenti, come ogni altro cittadino, possono ottenere l'indulto previsto da questa legge; si estenderebbe soltanto ai reati di furto in appartamento, o di furto con strappo o di rapina aggravata che invece sono esclusi dall'indulto, ma in relazione a delle situazioni di difficilissimo accertamento ed esecuzione, quale l'esistenza di uno stato di tossicodipendenza al momento del fatto che avrebbe determinato la consumazione del reato; fatto rispetto al quale, specie se il reato risalgia a

molto tempo prima, sarebbe difficilissimo se non impossibile l'accertamento. Il giudice sarebbe comunque obbligato, anche ove fosse possibile, ad accertamenti che non realizzerebbero quella finalità di snella applicazione del provvedimento che indubbiamente deve essere uno dei caratteri distintivi di questo rigoroso e contenuto provvedimento di amnistia e di indulto.

Noi abbiamo fatto come Commissione — la condividiamo — una scelta relativamente alle condizioni soggettive ed alla revoca dell'amnistia e dell'indulto, con una oculata e responsabile limitazione sia dei casi di incidenza negativa dei precedenti circa l'applicazione, sia delle condizioni per la revoca. Ci sembra che questa sia stata una scelta coerente con gli orientamenti che ci hanno guidato anche in relazione all'approvazione del recente provvedimento di riforma della legge penitenziaria del 1975.

Vi sono poi altri profili tecnici sui quali non ritengo sia il caso di soffermarsi in questo momento; semmai su essi si potrà tornare in sede di discussione dei singoli articoli ed anche, in quanto necessario, dei singoli emendamenti e del resto questi aspetti tecnici sono ampiamente e congruamente lumeggiati dalla relazione che è stata presentata a quest'Aula.

Concludendo questo intervento a nome del Gruppo comunista preannunciando un orientamento favorevole, positivo, in ordine al provvedimento a condizione che esso non perda, nell'iter che dovrà percorrere, quei connotati che ce lo fanno valutare positivamente, un voto di appoggio a quello che sarà il provvedimento stesso di cui noi cogliamo tutti i limiti, come ho premesso nella parte iniziale di questo mio intervento, ma di cui tuttavia apprezziamo, nella concreta situazione in cui ci troviamo ad operare, i contenuti, la contenutezza e il rigore che lo contraddistinguono.

Concludendo, noi intendiamo rinnovare al Ministro di grazia e giustizia, alle forze politiche che hanno responsabilità di Governo — e, ripeto, per parte nostra faremo la parte che ci compete e che abbiamo sempre fatto — l'invito, tuttavia, a voltare pagina e, in relazione a questo problema, che sta diven-

tando sempre più grave, del funzionamento della giustizia nel nostro paese, a non intervenire più con quei rimedi che sono peggiori del male, con quei palliativi e con quegli aggiustamenti fra i quali si iscrive certamente un provvedimento come questo, ma con quei tempestivi e radicali interventi che consentano di consegnare la giustizia italiana a quelle caratteristiche di democrazia e di Stato di diritto che noi vogliamo siano propri dello Stato in cui viviamo. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il testo proposto dalla 2^a Commissione permanente del Senato sul disegno di legge: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» è il frutto di un lavoro, che si può veramente considerare di *équipe*, della Commissione giustizia, sotto la guida del suo — ahimè per pochissimo tempo ancora — presidente, senatore Giuliano Vassalli. A questo lavoro di *équipe* hanno partecipato tutte le forze politiche e tutti i componenti della Commissione stessa; non soltanto quelle forze e quei senatori che appartengono all'arco della maggioranza governativa, ma anche i senatori facenti parte dell'opposizione, anche coloro che, come il rappresentante liberale, senatore Enzo Palumbo, si sono programmaticamente dichiarati, a nome del loro Gruppo, contrari al provvedimento di amnistia in quanto tale. Questa partecipazione si è tradotta in un'opera quanto mai fervida, prolungata, costante, intelligente e soprattutto efficace, che ha condotto ad un testo sul quale la maggioranza della Commissione si è pienamente ritrovata. E vorrei dire che gli apporti e i miglioramenti sono venuti anche da parte di coloro che — dicevo — programmaticamente si sono pronunciati in senso contrario ad un tipo di istituto giuridico — e su questa tipologia astratta dovremo ritornare — qual è l'amnistia o l'indulto.

Quindi, da parte del rappresentante del Gruppo senatoriale del partito della Democrazia cristiana non si può che esprimere il

più vivo ringraziamento ai colleghi tutti della Commissione, i quali non hanno risparmiato le cure, i pensieri, le fatiche, diciamo pure, per approdare ad un testo sul quale si può ragionevolmente e razionalmente discutere. E qui, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, cade acconcia una prima annotazione. Oggi, per la durezza dei tempi, perchè episodi, anche recenti, portano sempre con maggiore frequenza i fatti e le cose della giustizia davanti all'opinione pubblica, si può veramente dire che le cose della giustizia non rappresentano più un affare circoscritto e agli addetti ai lavori, ma impegnano la sensibilità di tutti coloro che fanno parte del consorzio civile. Prova ne sia che su un testo proposto sul disegno di legge governativo di delega al Presidente della Repubblica si è sviluppata una fervida e dottissima discussione in quest'Aula nella giornata di ieri e nella giornata di oggi — fino al mio intervento che non entra assolutamente in tali qualificazioni — anche su temi che trascendono di gran lunga l'argomento specifico del provvedimento di amnistia e di indulto, per abbracciare, investire o, quanto meno, per sfiorare, tutta la complessa tematica che oggi è propria delle questioni, degli affari (come direbbero gli anglosassoni) che riguardano la giustizia. Ieri, infatti, abbiamo potuto godere del fiammeggiante intervento del senatore presidente Giovanni Leone il quale ha tratto lo spunto dalla discussione in atto per proporre una filosofia dell'approccio alle questioni delle cose di giustizia (e, soprattutto, delle cose di giustizia penale; dico «soprattutto» perchè ha fatto un cenno, quanto mai efficace, anche al processo civile) che, se non ci può trovare consezienti su ciascuno dei passaggi che rappresentano il contesto del suo intervento, senza dubbio richiama alla nostra vigile attenzione ed alla consapevolezza di uomini di diritto, per chi lo è, e di legislatori, per noi tutti (ma, quando si tratta *de iure condendo* più che il sapere, più o meno approfondito o limitato, dell'addetto al lavoro, conta la vigile sensibilità del legislatore) alcune tematiche di estrema importanza. Egli ci ha richiamato nella maniera più precisa ed energica al dovere di scelta rispetto ad un tipo di

procedimento penale, il quale non può seguire puramente e semplicemente alcune sollecitazioni di carattere più enunciativo che sostanziale e contenutistico, arroccandosi sotto l'etichetta di inquisitorio o accusatorio; ha reclamato una scelta precisa, la quale sia per un tipo di procedimento che non sottenda alcuna ambiguità ed alcuna possibilità di equivoci. Altrimenti — egli ci ha ricordato — il ritorno o, meglio, la permanenza sul sistema misto, rappresentato dall'attuale codice di procedura penale, con gli aggiustamenti che si rendono necessari per la mutata cornice di diritto pubblico generale, potrebbe essere la soluzione più acconcia. Anche per chi è, non da oggi, ma da qualche decennio, come chi vi parla — ormai il tempo passa per tutti, professor Leone, da quando ebbi a sostenere la prova di straordinariato, avendo la fortuna di avere lei come commissario...

LEONE. Fortuna di consegnare all'università italiana un grande giurista!

GALLO. Lei è troppo gentile, ma non merito questa lode. Anche per chi, da qualche decennio — dicevo — è un risoluto e deciso sostenitore del sistema accusatorio, il dilemma metodologico proposto dal senatore presidente Leone è quanto mai preciso e puntuale. Non si può giocare con le parole, non si può camuffare, sotto una certa etichetta, quello che in realtà potrebbe essere ancora un rimasuglio o una conservazione di sistemi precedenti. Meglio allora la franchezza e mantenere questi sistemi senza intorbidarli con elementi spuri.

In altri termini — e qui concordo pienamente con il senatore Leone — la massima gattopardesca del cambiare apparentemente perchè nulla, in realtà, venga modificato, mai come in questo momento suonerebbe illusoria: illusoria, signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non tanto e non soltanto per i destinatari delle norme ma, in primo luogo, per il personale politico che alla confezione, alla redazione di queste norme, è deputato.

E ancora, l'interesse alle cose di giustizia ha sollecitato un dibattito quanto mai fervido su un altro aspetto, che è quello della

conciliabilità o meno dell'istituto dell'amnistia (e anche di quello dell'indulto, seppure in misura minore) con un sistema democratico-parlamentare.

È chiaro che qui non si fa questione di legittimità costituzionale, poichè l'articolo 79 della Costituzione espressamente prevede la legge-delega del Parlamento al signor Presidente della Repubblica. Ma il discorso, proprio, perchè va al di là dei limiti di una qualificazione formale, è più impegnativo e richiede maggiore attenzione: ci propone di piegarci su noi stessi per rispondere ad un interrogativo, che nel momento in cui si tratta di votare un disegno di legge delega sull'amnistia e l'indulto ci impegna in quella che è la nostra visione, in quella che è la nostra immagine e il modello che perseguiamo, di una democrazia democratico-parlamentare.

Ecco allora la domanda: al di là o indipendentemente dalla norma costituzionale, la quale — anche le norme costituzionali qualche volta hanno una matrice di mera contingenza — avrebbe potuto essere dettata dall'esigenza di non rompere troppo bruscamen-

te con un passato che conosceva questo istituto, è veramente compatibile con le strutture di un ordinamento come quello in cui viviamo, e soprattutto come quello in cui vogliamo che vivano i nostri figli perchè lo andiamo costruendo con le nostre prese di posizione giorno per giorno, un istituto qual è quello dell'amnistia o dell'indulto?

A questo proposito bisogna subito ricordare che dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana i nodi, i problemi che l'indulto e l'amnistia sollevano sono ben lungi dall'essere stati dissipati anche sotto il profilo dommatico-sistematico: per tutti sono momenti di enorme importanza non soltanto giuridica, ma anche politica e costituzionale. Mi limiterò a riferire quello del rapporto tra la delega di cui all'articolo 76 della Costituzione (la delega data al Governo) e l'articolo 79, che prevede la delega al Presidente della Repubblica. Si discute se ci troviamo di fronte ad un rapporto da specie a genere, se ci troviamo di fronte ad istituti completamente svincolati l'uno dall'altro, se ci troviamo di fronte a due specie che possono essere ricondotte ad un genere comune.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue GALLO). Onorevoli colleghi, si tratta di interrogativi che non esauriscono il loro interesse sulle pagine di quella che potrebbe essere una dotta disquisizione giuridica, ma si traducono in risultati di carattere politico di estrema importanza e quando dico politico mi riferisco anche alla prassi costituzionale. Per tutte cito la questione relativa alla possibilità del signor Presidente della Repubblica di operare restringendo quelli che sono i limiti della delega che viene concessa attraverso la legge emanata dal Parlamento.

Quindi, dicevo, già dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana i nodi interpretativo-dogmatici degli istituti di cui questa sera dobbiamo occuparci sono ben lontani da una soluzione tranquillante e che soprattutto trovi una *communis opinio*. Ma è

soprattutto sulla *ratio* dell'istituto che intervengono le discussioni più accese perchè v'è chi considera aprioristicamente con un certo sospetto l'amnistia e l'indulto ritenendoli come tipiche espressioni del potere di grazia caratteristico di un ordinamento monarchico. Mi pare tuttavia che si soffra di miopia sollevando obiezioni di questo genere perchè amnistia e indulto sono istituti conosciuti in ordinamenti di stampo repubblicano sin dalla più remota antichità, vorrei dire dall'antichità classica; il discorso piuttosto è un altro, è quello della *ratio* che deve sottendere all'istituto in parola quando ci muoviamo, come ci muoviamo, nell'ambito di un ordinamento caratterizzato dalle connotazioni e dagli elementi strutturali del nostro.

Quindi mi pare che, di fronte al principio

della uguaglianza della legge, di fronte al principio della parità di trattamento per tutti i destinatari di norme giuridiche, in un modo particolarmente saliente per quello che ci riguarda di norme giuridico-penali, la *ratio* di istituti quali l'amnistia e l'indulto in un ordinamento democratico parlamentare e — permettetemi di aggiungere — repubblicano, non può essere che quella della sottolineatura di una particolare situazione di eccezionalità o comunque irregolarità, non conformità a ciò che si desidererebbe essere lo stato e l'andamento ordinario, tranquillo, regolato delle cose pubbliche in un certo paese nell'ambito di un determinato ordinamento giuridico.

E qui mi pare che, per quanto concerne la proposta di legge delega che ci riguarda, non vi sia dubbio che ci muoviamo in una situazione di irregolarità o addirittura di eccezionalità, le quali nascono proprio dallo stato più volte denunciato dell'andamento delle cose di giustizia. Non c'è dubbio che siamo in presenza di gravi deficienze, di lacune, di ritardi, di particolari inconvenienti, per usare una parola volutamente blanda, del nostro sistema giuridico e, per quanto ci riguarda, del sistema giuridico penale. Allora la domanda deve essere questa: se la situazione di eccezionalità — perchè, diciamo pure la parola, è una situazione di eccezionalità quella che è coronata dalla miriade di denunce che sullo stato della giustizia penale nel nostro paese si snodano giorno per giorno — può offrire una sorta di giustificazione ad un istituto come quello dell'amnistia o dell'indulto.

Qualcuno, in modo particolare or ora il senatore Ricci che ha prestato, come sempre, un'opera quanto mai infaticabile ed efficiente alla redazione del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente, ha parlato di palliativo. Andrei un po' più cauto nell'uso di questo sostantivo che implica una sorta di pannicello caldo che al massimo elimina qualche sintomo, ma non appare assolutamente idoneo a sradicare le fondamenta del male che si vuol combattere. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando ci troviamo di fronte alla necessità di una revisione degli istituti facenti capo a

ciò che usiamo chiamare giustizia penale, di tale estensione, profondità e intensità come è quella che ci attende, dobbiamo preoccuparci di creare delle situazioni di distensione, di calma, di alleggerimento del lavoro giudiziario per evitare che l'impatto del nuovo venga a rappresentare una sorta di remora, di appesantimento, di motivo critico nei confronti di ciò che man mano si va costruendo ed edificando. Allora ecco la funzione del provvedimento che mi piace chiamare di clemenza, il quale, rettamente governato, ispirato a determinati principi, che mi paiono essere quelli della proposta di legge delega, può contribuire — ed è una constatazione che è anche una speranza — a sgombrare il terreno, sia pure in una porzione non certo grandissima, ma comunque non irrilevante, per ricominciare da capo perchè, come da un'altissima parola ci è recentemente pervenuto, si tratta proprio di voltar pagina, il che vuol dire, appunto, ricominciare da capo.

Ora a noi pare che l'istituto della clemenza — e qui raggiungo il nodo dell'affermazione che voglio fare anche a nome del Gruppo per il quale mi onoro di parlare — vada considerato nel contesto in cui attualmente ci troviamo. Non è il caso, infatti, di discutere dell'amnistia e dell'indulto in una sorta di iperuranio svincolato dalle condizioni storico-sociali in cui viviamo. L'argomento deve essere cioè affrontato nel contesto, tenendo conto della realtà storica che è terribilmente impegnativa ed interessante. I cinesi dicono «Dio ti guardi dal vivere in tempi interessanti», ma quelli che stiamo attraversando non cessano certamente di essere tali.

Allora, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ecco che le linee della proposta di legge delega al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica, mi pare che rispondano, nella situazione concreta in cui deve esplicitarsi questo istituto, alle ragioni che realmente lo sottendono. Allora è inutile parlare di ingiustizia.

Il senatore Vassalli, con l'eloquenza e la dottrina che gli sono proprie, ha ampiamente e lungamente insistito, come hanno fatto anche altri colleghi con altrettanto vigore e pertinenza di argomentazioni, sulla connaturata, ontologica, vorrei dire, ingiustizia di un

provvedimento come quello dell'amnistia. Ma siamo realistici, onorevoli colleghi. L'ingiustizia è connaturata a ogni istituto che abbia un *dies a quo*. Non c'è dubbio che ogni istituto che ha un *dies a quo* segna un potenziale o reale momento di ingiustizia. Pensiamo alla non imputabilità assoluta del soggetto che ha meno di 14 anni. È chiaro che la differenza di un giorno può condurre a un trattamento penale fortemente diversificato e questa è una ingiustizia, ma tutte le volte che si ha a che fare con un *dies a quo* e il *dies a quo* deve inevitabilmente essere profilato, come pure tutte le volte che si ha a che fare con un *dies ad quem*, come nel caso dell'amnistia, questa potenziale o reale diversificazione di trattamento è *in re ipsa*. Voglio dire che essa non risponde a una caratteristica propria, essenziale degli istituti che stiamo oggi analizzando e dei quali dobbiamo discutere agli effetti di una loro approvazione o meno, ma è implicita in un sistema di termini i quali, *ad quem* o *a quo*, siano perentori.

Allora, sgomberato il campo da queste considerazioni che attengono ad una valutazione in chiave dubitativa, perplessa, per non dire negativa, degli istituti, torniamo al contesto e valutiamo l'atto di clemenza così come esso si profila nel momento che stiamo attraversando. Vi sono indubbiamente delle facilitazioni, degli alleggerimenti per la macchina giudiziaria. L'amico Pintus, nel richiamo che ha fatto in maniera così pregnante a quella infausta ordinanza di un esponente, immagino, di una *Kommandatur* tedesca, aveva perfettamente ragione. L'alleggerimento della macchina giudiziaria di per sé non può avere una giustificazione; ce l'ha quando si presenta come momento preparatorio a un'opera di riforma alla quale non possiamo non attendere.

Si dirà che queste cose sono state ripetute per anni e anni per ogni provvedimento di amnistia che puntualmente, con una cadenza impressionante, si è prodotto nel nostro paese.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta voglio ripetere una frase del grande Labriola che mi è particolarmente cara: le idee non nascono

come Minerva dalla testa di Giove; le idee nascono da condizioni e condizionamenti socio-politici concreti. Il fatto che oggi la legislazione che più interessa il paese è proprio quella in materia di giustizia penale, il fatto che oggi l'opinione pubblica attende le nostre decisioni in materia penale con cura, un'attenzione, un'ansia che una decina o una quindicina di anni fa si sarebbero potute considerare assolutamente impensabili... (*Interruzione del senatore Leone*) No, signor presidente Leone, il paese aspetta queste decisioni e sarebbe deluso se queste fossero finì a se stesse. Voglio dire di più; non c'è soltanto l'attesa del paese, c'è anche la risposta da parte del Parlamento. Il Parlamento infatti ha varato non poche leggi che vengono incontro a queste attese e a quest'ansia. Questo vuol dire che siamo usciti da quella che si può chiamare la politica parlata, declamata, cantata, per entrare nei confini e nel dominio della politica realizzata. Se finora la politica è stata cantata, declamata, enunciata, ciò — naturalmente in materia di giustizia — dipendeva da tutta una serie di condizioni socio-politiche sulle quali non voglio intrattenermi in questo momento. Mi limito a registrare che le cose sono cambiate e che si stanno facendo non pochi passi in avanti i quali affrontano, con maggiore energia, il problema della riforma. Ed allora quella obiezione che potrebbe nascere dal rilievo ripetuto da anni (perché ad ogni amnistia si parla di future riforme) viene per questo disegno contraddetta dalla rilevazione che oggi le cose si stanno muovendo; e quello che poteva sembrare tutt'al più una buona intenzione di bene intenzionate anime candide sta diventando una linea politica, una realtà di futuro diritto positivo sulla quale, salvo dettagli su cui si potrà discutere, tutte le forze politiche presenti in quest'Aula ho l'impressione che vengano a convergere e a concordare. Ecco allora un'altra delle ragioni che ci induce a considerare il disegno sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, in termini positivi, calati nel contesto concreto nel quale oggi viviamo.

A questo punto, accanto alle osservazioni ad ai rilievi critici, i quali muovono da una sorta di incondizionata e quasi massiccia

contrarietà all'istituto in quanto tale, vi sono alcuni rilievi che si muovono in una direzione del tutto opposta. Si rimprovera, proprio tenendo conto del contesto concreto, al provvedimento del governo, modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera, un eccesso di timidità. Ci si è detto che allora su questo piano bisognava andare oltre e superare certi schemi che si possono ritenere tralatici. Si è rilevato come, in definitiva, l'attuale disegno non sia che la ripetizione, *mutatis mutandis*, dei due precedenti provvedimenti di amnistia, del 1978 e del 1981. Da questa riproduzione di schemi, consegnati ormai al passato, si è voluto — come dicevo — trarre la prova di una sorta di carenza di fantasia, di quella fantasia costruttiva che deve essere sempre presente quando ci si avvia a nuove e radicali riforme.

E qui, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Presidente, vorrei distinguere quello che è un rifarsi a modelli precedenti, quando il modello precedente non abbia delle controindicazioni. A questo punto il ricondursi ad un modello precedente non rappresenta di per sé un difetto, non rappresenta un qualcosa al quale occorre programmaticamente opporsi, perchè sarebbe veramente una sorta di velleitarismo dire che una volta che ci si accinge a legiferare bisogna fare tutto nuovo. No, ciò che è utile va salvato, ciò che è vivo va salvato, ciò che non si può più considerare tale va eliminato. Ma, detto questo, occorre anche considerare come ci siano non poche novità, non poche innovazioni nel disegno che è proposto alla vostra attenzione dalla 2ª Commissione permanente sul tronco di quello che è il progetto governativo.

Per quanto riguarda quella che si può considerare la carica riproduttiva dell'attuale disegno nei confronti delle precedenti amnistie, mi corre l'obbligo di esaminare con un minimo di attenzione, ma non abuserò a lungo del vostro tempo, le obiezioni che sono state sollevate dal senatore Vassalli, presidente del Gruppo dei senatori socialisti.

E qui devo anzitutto nuovamente ripetere il nostro profondo rammarico per il fatto che Giuliano Vassalli abbandoni la presidenza della Commissione giustizia che egli ha pre-

sieduto con la maestria che tutti conosciamo. Ma devo anche ringraziarlo di qualcosa, del fatto che egli, con la squisita sensibilità che gli è propria, ha voluto rendere non brusco il distacco dalla Commissione giustizia alla presidenza del Gruppo socialista e ha voluto parlare in quest'Aula a proposito dell'amnistia non tanto in veste di presidente della Commissione giustizia, ma di Capogruppo dei senatori socialisti, elargendoci tesori di esperienza e di dottrina dei quali, proprio per quel vigile senso e quella discrezione che aveva contrassegnato la sua conduzione dei lavori in sede di Commissione giustizia, era stato assai più parco durante lo svolgimento dei lavori, mentre ieri sera lo abbiamo tutti potuto udire ed apprezzare per il vigore degli argomenti, anche se forse non sempre per il rigore. Egli ha parlato prendendo una posizione dichiaratamente e decisamente politica, in modo particolare attaccando il sistema delle esclusioni: esclusioni oggettive dall'indulto, esclusioni oggettive dall'amnistia.

Egli ha ricordato come nel «buon tempo antico» — e vorrei dire che guardando al passato ogni passato sembra il «buon tempo antico», anche se era contrassegnato da miseria, ignoranza, insipienza e qualche volta assoluta inidoneità degli ordinamenti giuridici, ma tant'è e questo ci deve tutti quanti rassicurare, onorevoli colleghi, perchè probabilmente tra cinquant'anni ci considereranno un'Assemblea di soloni...

VASSALLI. Il lirico Teognide ha scritto elegie su questo celebrando il «buon tempo antico».

GALLO. Certo, e diceva che «nel buon tempo antico» — ed uso l'espressione «il buon tempo antico» fra virgolette, come d'altra parte credo l'abbia usata anche il senatore Vassalli e del resto un socialista non può non usarla che tra virgolette — le esclusioni oggettive dall'amnistia o dall'indulto erano cosa ignota, perchè si procedeva in maniera molto più semplice e, vorrei dire, chiara tenendo conto della misura della pena editale per quanto riguarda l'amnistia e, per quanto riguarda l'indulto, del *quantum* di pena che veniva condonato.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue GALLO). Tutto questo è perfettamente rispondente a realtà storica, ma ci riporta, onorevoli colleghi, a tempi di grande stabilità socio-politica. Infatti, il ragionamento attraverso il quale il professor Vassalli ha aggredito la tecnica delle esclusioni dall'amnistia o dall'indulto di numerose fattispecie è partito dalla considerazione che, se il disvalore sociale di un certo fatto è significato dalla misura della pena edittale, è chiaro che l'unico punto di riferimento non arbitrario, non soggettivo, ma ancorato a dati di diritto positivo può essere costituito dalla misura della pena edittale. (Interruzione del senatore Leone). Senatore Leone, avrei detto che lei aveva ragione in tempi — come dicevo — di stabilità socio-politica. (Interruzione del senatore Leone). Senatore Leone, tutti i suoi interventi sono graditissimi perchè mi danno lo spunto per chiarificare maggiormente il mio discorso, ma a me sembra che quando si vivono periodi di quanto meno apparente tranquillità — perchè è sempre limitata ad uno strato sociale superiore che non scende in quelle che sono le profondità della società e soprattutto della società meno garantita, meno in grado di far sentire la propria voce — quando ci si muove in questi lunghi periodi, che vengono tradizionalmente contrassegnati come di *belle époque*, ci si trova di fronte alla possibilità di rapportare la misura di disvalore sociale inerente ad ogni fatto criminoso al *quantum* di pena edittale per esso stabilito. Ma quando le cose non sono in questi termini, quando dalla lunga pace bismarckiana — bismarckiana dopo il 1870, naturalmente — passiamo a tempi che hanno contrassegnato tanti e tali mutamenti, non soltanto di ordinamenti e di leggi, ma soprattutto del modo di approccio a queste leggi e a questi ordinamenti, ecco che occorre operare con una valutazione che, nel quadro di quella che è rimasta una precezione di pene edittali immutata, deve sceverare il fatto che alla coscienza giuridi-

co-sociale appare oggi meno grave e come tale meritevole di clemenza rispetto al fatto che alla coscienza giuridico-sociale non appare tale, non appare cioè meritevole di clemenza. (Interruzione del senatore Leone). Senatore Leone, ancora una volta la ringrazio dell'interruzione. Il codice penale è rimasto immutato, ma è rimasto immutato perchè è chiaro che la normativa penale sostanziale non può seguire con cadenza puntuale e costante quello che è lo sviluppo di una determinata società. E d'altronde il fatto che il codice penale, soprattutto nella parte speciale — per la parte generale il discorso, salvo pochissime norme, potrebbe essere diverso — sia rimasto immutato rappresenta uno dei ritardi della nostra giustizia penale. Occorre correggere tali ritardi; bisogna operare in modo tale da poter consentire una sorta di adeguamento del fatto corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, al suo valore concreto, secondo la concezione realistica del reato e dell'illecito penale che oggi costituisce un patrimonio di tutta la dottrina penalistica italiana. Per me è motivo di profonda soddisfazione poter ricordare qui il nome di Francesco Antolisei, di quel grandissimo giurista che è stato mio maestro, suo grandissimo amico, signor Presidente, tuo grandissimo amico, Giuliano Vassalli. Tu sei stato suo allievo, presidente Baldi, e te lo ricordi bene.

La tecnica delle esclusioni, al momento attuale, che ancora una volta è un momento di contestualità storica, contrassegnato dal ritardo del legislatore rispetto allo sviluppo della società, deve essere accettata; come tutte le casistiche non è tale da poterci assicurare che o omissioni o interventi non giustificati possano essersi verificati. Ma non è la tecnica della cosiddetta esclusione oggettiva che può diventare oggetto di critiche, che può essere di per sè, in quanto tale, demolita.

Inoltre, signor Presidente, signor Ministro,

onorevoli colleghi, dobbiamo tener conto ancora di due profonde caratteristiche del disegno che stiamo esaminando, concernenti alcune mancate prese in considerazione di figure di reato che forse avrebbero potuto meritare una loro collocazione e una loro rilevanza in questo provvedimento *in fieri*. A tal proposito ricordo che il disegno governativo, rivisitato dalla 2ª Commissione, ha seguito due linee di tendenza: innanzitutto il non intervento laddove vi erano stati i recenti provvedimenti legislativi che avevano fornito una disciplina nuova e profondamente diversa a fatti previsti come reati del nostro ordinamento (così i reati valutari, quelli commessi dai tossicodipendenti, rispetto ai quali un recente provvedimento legislativo aveva pensato, in maniera opportuna, a provvedere). Ciò anche per evitare tutte le *juristeraien* tipiche della problematica relativa al concorso di norme. Quando su una medesima fattispecie concreta sembrano convergere più sistemi normativi, si realizza quello che — permettetemi un'annotazione personale — considero uno dei peggiori servizi che si possano rendere al paese. Si moltiplica il contenzioso, si moltiplicano le occasioni di ricorso per cassazione, quando una parola chiara, netta e precisa del legislatore può servire a far risparmiare tempo prezioso ai magistrati e denaro al contribuente il quale, in ultima analisi, paga tali *elegantiae iuris criminalis*.

Il secondo criterio seguito, oltre quello di non intervenire laddove vi siano provvedimenti recentissimamente entrati in vigore, è stato quello di non intervenire laddove la riforma è alle porte: qui mi riferisco alla materia così delicata dei reati contro la pubblica amministrazione.

LEONE. Stiamo aspettando da venti anni questa riforma.

GALLO. Ecco, senatore Leone, nuovamente devo dire che le idee non cadono dalla testa di Giove come Minerva: le idee nascono quando sono mature. Il fatto che sia attualmente in discussione alla Camera dei deputati una revisione della normativa in tema di reati contro la pubblica amministrazione

può rappresentare un motivo sufficientemente convincente — salvo l'eccezione sulla quale dovrò or ora parlare — per non discuterne in questa sede.

LEONE. È da dieci anni...

GALLO. Però ad un patto, ad una condizione, onorevoli colleghi: badiamo bene, la previsione dei reati contro la pubblica amministrazione è un problema delicato.

È inutile nascondersi dietro un dito: chi vi parla crede di essere stato uno dei pochi parlamentari che hanno pubblicamente preso posizione perchè nel provvedimento di amnistia fossero ricompresi anche i delitti contro la pubblica amministrazione o meglio certe forme di realizzazione dei delitti contro la pubblica amministrazione. Mi riferivo, in modo particolare, al peculato per distrazione per finalità corrispondenti a quelle dell'ente e all'interesse privato in atti di ufficio di natura non economico-finanziaria, formula che è più o meno esatta o brillante della formula propostaci ieri dal senatore Leone. (*Interruzione del senatore Leone*).

La ringrazio, senatore Leone: non era il massimo dei contributi, ma è stata la prima denuncia di questa norma, che definivo la più slabbrata tra quelle che ci sono nel nostro ordinamento penale.

Però, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, una riflessione sollecitata dalle tante osservazioni dei colleghi di Commissione mi ha portato a pensare se la rilevanza data in un provvedimento di clemenza non possa, per avventura, rappresentare un comodo alibi, per chi deve produrre la nuova normativa, per frappare nuovo tempo e rallentare la produzione normativa stessa.

LEONE. Ce ne sono di questi alibi.

GALLO. Sono cambiate le condizioni. L'esigenza di operare una netta distinzione, un'*actio finium regundorum* come dicevano i nostri maestri, tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale oggi ormai è di dominio comune, e allora tanto vale non consacrarlo in un provvedimento di clemenza, ma spingere con tutte le nostre forze da quest'Aula

all'Aula sorella perchè al risultato della nuova disciplina si possa finalmente arrivare.

VASSALLI. No, alla Commissione sorella, perchè il disegno di legge è ancora in Commissione.

GALLO. Ho parlato dell'Aula...

DE CATALDO. A babbo morto! (*Richiami del Presidente*).

GALLO. Senatore De Cataldo, la pregherei di non cadere in facili ironie che denotano soltanto cadute di stile. Qui non si parla nè di babbo morto, nè di professori: qui si parla soltanto di quel minimo di fiducia, di volontà, di apertura al futuro che deve avere un legislatore. Il legislatore è, per sua natura, una persona che tende al diritto naturale: se non fosse tale, non sarebbe legislatore.

DE CATALDO. Il problema è della legislazione, non del legislatore.

GALLO. Ma la legislazione, amico De Cataldo, è il prodotto del legislatore: nel nostro linguaggio penalistico diremmo che è l'evento della condotta del legislatore, e tutto attiene al momento della condotta.

In questi termini, allora, quello che si può considerare come argomento di sollecitazione ad una legislazione che veda in modo globale e nella misura radicale dell'*abolitio criminis* per certe forme di realizzazione di illeciti contro la pubblica amministrazione e di modificazione in senso più conforme alla realtà di queste fattispecie criminose può essere considerato un fatto positivo, salvo quella riserva che mi sentirei di fare...

LEONE. Allora perchè non accettate l'emendamento sull'interesse privato?

GALLO. Sto parlando di questo, signor Presidente: salvo la riserva, sulla quale mi sentirei di fare davvero un ripensamento, sull'interesse privato per ragioni non economiche. È questa una norma quanto mai poco definita nel nostro sistema, una norma che si tira avanti una formulazione che risale nien-

te di meno che al *Code Napoleon* e che è stata oggetto di discussioni ed interpretazioni quanto mai diverse e discordanti; su un punto però si può trovare un consenso e cioè che laddove non vi sia mercimonio o quanto meno locupletazione o l'intento di locupletazione, l'interesse privato non costituisce un reato; costituirà senza dubbio un illecito amministrativo, un torto amministrativo di non poca gravità, ma non un reato. In questo modo si ridanno anche al magistrato penale quella serietà, quella dignità, quella essenzialità che gli sono propri.

Andando avanti poi, onorevoli colleghi, in questa riforma che ogni giorno di più si rivela urgente ed essenziale...

LEONE. Lo dicevamo 15-20 anni fa.

GALLO. Signor Presidente, oso dire che non erano maturi i tempi, non c'era questa larga opinione che viene fuori da tutti gli amministratori di enti locali; mi riferisco soprattutto agli amministratori degli enti locali più piccoli i quali sentono il terrore della spada di Damocle che discende da certe norme concernenti i reati contro la pubblica amministrazione. Sicchè se non vogliamo la sterilizzazione della classe politica amministrativa — e queste sono condizioni che ormai stanno per verificarsi, se non si sono verificate — dobbiamo provvedere. C'è un tempo per ogni cosa. Io ritengo che se finora qualcosa non si è fatto è perchè non c'era urgenza, non c'era una pressione tale da giustificare un intervento.

LEONE. I tempi erano più che maturi, il legislatore invece era assente ed assolutamente incapace di cogliere queste esigenze sociali. La colpa è stata nostra, dei partiti.

GALLO. Ed allora, signor presidente Leone, registri adesso dei partiti, delle forze parlamentari, dei Ministri, e mi riferisco all'onorevole Martinazzoli e all'onorevole Rognoni i quali hanno dimostrato la più vigile e presente attenzione ai problemi della giustizia...

LEONE. Ma io non mi riferivo a loro.

GALLO. Devo dire che il ministro Rognoni, appena arrivato al suo Ministero, non ha occupato il suo tempo in quello che avrebbe pur potuto essere un profilo essenziale, il disbrigo degli affari di ordine interno amministrativo che tanta parte occupano in un Ministero di vasto personale qual è quello di grazia e giustizia, ma ha decisamente e con generosità di tempo, di fatica, di pensiero impegnato il suo tempo nell'affrontare quelle riforme che siamo riusciti a portare a compimento: pensiamo alla legge valutaria, pensiamo soprattutto a quella norma di importanza essenziale che è l'ordinamento penitenziario.

LEONE. Non mi riferisco nè al ministro Rognoni, nè all'ex ministro Martinazzoli, bensì a quindici anni fa.

GALLO. La storia, signor presidente Leone, dovrà essere raccontata e quando lei ce la potrà raccontare evidentemente ne trarremo tutti insegnamenti e giovamenti, però modestamente mi sto occupando di un provvedimento che si sviluppa e si svolge in questi giorni.

Vi è poi il settore dei reati cosiddetti finanziari. Anch'esso non è stato toccato dal provvedimento e vorrei dire che l'esclusione di queste figure di reato dai provvedimenti di clemenza ha una ragione storica sulla quale raramente riflettiamo. La ragione storica era nell'esistenza dell'istituto della pregiudiziale tributaria; caduta tale pregiudiziale, il regime di particolare severità per i reati finanziari forse si giustifica in misura minore, soprattutto per quelle figure criminose che non sono di evento, cioè di danno per il pubblico erario, ma si sostanziano nella violazione di regole di comportamento — come nel caso dei ritardi — che non arrechino pregiudizio alle ragioni finanziarie dello Stato.

Anche qui, onorevoli colleghi, ci si presenta un interrogativo che sottopongo all'Aula: se insistere per una modifica della legislazione finanziaria che espunga quelle figure che si possono considerare come costitutive di reati di mera condotta, prive di evento di danno, dal novero degli illeciti penali, ovvero

se prendere eventualmente in considerazione il fatto che forse, in questo momento, quanto detto potrebbe sembrare la fornitura di una comoda scappatoia che non so quanto il paese potrebbe apprezzare.

Vi sono poi le profonde e grandi novità di questo disegno rivisitato dalla 2ª Commissione del Senato. Tutto il tipo di disciplina dedicato alle circostanze vede una profonda novità laddove, in tema di delitti contro il patrimonio — e sottolineo, per evitare ogni facile possibilità di equivoco, che non si tratta di delitti che comunque offendono il patrimonio: il testo parla soltanto di delitti contro il patrimonio — vede la prevalenza, non subordinata ad un giudizio di bilanciamento, ma operante *iuris et de iure*, delle due attenuanti dell'articolo 62, n. 4, del codice penale (speciale tenuità del danno) e dell'articolo 62, n. 6, (risarcimento) su qualsivoglia altra circostanza aggravante concorrente.

Mi pare che questa sia una novità di grande momento che serve a rendere — ed è paradossale — pur nell'apparente automaticità della prevalenza della coppia di attenuanti più vicina alla concretezza del fatto storicamente verificatosi la qualificazione giuridico-penale.

Altro momento di particolare rilievo è quello della disciplina dettata in caso di reato continuato, vuoi per l'amnistia, vuoi per l'indulto. Debbo a questo punto un grazie alla fertile intelligenza del relatore, senatore Vitalone. Dico questo in ultimo perchè, detto all'inizio, poteva sembrare una formula di stile. Dopo un discorso che ha voluto toccare non pochi degli aspetti più salienti di questo provvedimento, il riconoscimento della maestria con la quale il senatore Vitalone ha condotto questi lavori, gli sforzi di intelligenza e di fantasia che ha prodigato per giungere a formule largamente appaganti non possono non essere oggetto della più sincera gratitudine da parte di tutti noi.

La formula escogitata rappresenta un sensibile passo in avanti rispetto a quelle dei provvedimenti del 1978 e del 1981. Non giurerei sul fatto che questa sia la migliore delle formule ipotizzabili al riguardo e credo di avere su questo il consenso del senatore Vitalone. È certo comunque che questa for-

mula rappresenta un enorme progresso in quanto evita possibili inconvenienti.

Non sto a ripetere gli argomenti attinenti a possibili profili di legittimità costituzionale, sui quali si è soffermato il senatore Vitalone nelle sue tre relazioni; infatti, il senatore Vitalone ha fatto una magnifica relazione, lunghissima, per la Commissione, una splendida relazione scritta per l'Aula e una magnifica integrazione orale in Assemblea. Su questi profili di possibili questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alle formule delle amnistie del 1978 e del 1981, il relatore si è ampiamente intrattenuto. Non starò quindi a ripetere ciò che il senatore Vitalone ha magnificamente esposto. Dico soltanto che ci troviamo di fronte a delle novità la cui originalità, onorevoli colleghi, non deve preoccuparci.

Il deferimento al giudice degli incidenti di esecuzione per giungere alla determinazione del *quantum* di pena per la continuazione, sia in caso di amnistia impropria che in caso di indulto, rappresenta il componimento delle esigenze di rispetto della cosa giudicata e di quel principio di retribuzione che è implicito nel nostro sistema come norma base in materia penale nell'affermazione della personalità della responsabilità penale.

Sui precedenti soggettivi che sono ostativi alla concessione sia dell'amnistia che dell'indulto i colleghi troveranno un passo in avanti che si inserisce proprio nel solco della valutazione del soggetto nel suo farsi nel tempo rispetto ai precedenti provvedimenti di amnistia e di indulto.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei solo — e ho finito davvero — dedicare pochissime parole al termine entro il quale il provvedimento può e deve essere applicato, il 9 giugno 1986. Ho sentito tuoni e fulmini su questo termine da parte del senatore Vassalli, dell'amico Palumbo, eccetera. Si è voluto in primo luogo evitare la coincidenza con il 2 giugno, non per non dare il dovuto rilievo alla data di nascita della nostra Repubblica, ma proprio perchè la determinazione del termine in coincidenza con questa data avrebbe potuto sembrare qualcosa di arieggiante a momenti non di giustizia sostanziale, ma di giustizia pura-

mente celebrativa di ricorrenze. E questo non mi pare rientri nell'etica repubblicana, che rifugge da tali momenti. Si è affermato che il 31 dicembre 1985 sarebbe stata una data tanto più accettabile perchè da molto si è incominciato a parlare dell'amnistia o dell'indulto; ma allora noi diamo un premio a chi, speculando sull'amnistia o sull'indulto, ha realizzato illeciti penali.

Signor Presidente, l'esperienza criminologica più elementare dimostra che chi commette un reato, una volta su mille, conta sull'amnistia o sull'indulto e conta sulla propria superiore furberia nel superare ogni indagine di polizia giudiziaria, della magistratura e così via. Ormai, purtroppo, ho una pratica di imputati non poco lunga e non conosco persona che si sia determinata alla commissione di un illecito penale senza tali considerazioni. Se l'argomento fosse vero, dovremmo non ammettere l'amnistia o l'indulto perchè in un paese — e l'hanno detto tutti i colleghi che mi hanno preceduto — che ha visto una cadenza periodica di provvedimenti di clemenza, questo calcolo e questo ragionamento si sarebbero potuti fare; senza parlare che di questo particolare provvedimento di amnistia e di indulto si parla da molto prima del 31 dicembre 1985. Allora la data prescelta mi pare impeccabile sotto il più vigile rispetto della norma costituzionale, la quale ha una *ratio* precisa a cui questo provvedimento si è voluto adeguare.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho terminato il mio intervento e mi scuso di questa prolissità alla quale davvero non sono abituato, ma alla quale sono stato indotto soprattutto da un pensiero che mi è stato presente in tutti questi giorni e vorrei dire in questi mesi. Si tratta di una moralità alla quale non possiamo sottrarci, una moralità che debbo anche ad una riflessione dell'amico e maestro Norberto Bobbio. Non esiste il diritto alla clemenza: in uno Stato di diritto esiste soltanto il diritto-dovere di osservare le leggi. Esiste però un dovere dello Stato alla clemenza quando lo Stato stesso — e qui ritorno al mio concetto centrale del contesto — non provvede a quelle condizioni elementari di giustizia sciolta, soddisfacente, tale da ingenerare il consenso,

che purtroppo oggi non caratterizzano la nostra presente situazione. Non è colpa di un uomo, forse non è nemmeno colpa delle leggi, ma è colpa di una perversa congiunzione di situazioni, di sviluppi, di volontà umane e di leggi a cui non sarà mai troppo tardi provvedere. (*Applausi dal centro. Dalla sinistra e dalla estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

VITALONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi illudo di tentare nel brevissimo spazio di questa replica una composizione delle dissonanti posizioni che sono emerse nel dibattito, nè di attutire l'eco di un confronto vivace, intenso, appassionato, direi tale quale lasciava correttamente presagire lo svolgimento del dibattito in Commissione. Tuttavia mi sembra doveroso cogliere almeno due aspetti di sostanziale omogeneità che il dibattito stesso ha rilevato: da un lato un'opinione di fondo, convinta, diffusa, circa il superamento storico dell'istituto dell'amnistia, considerato retaggio di un sistema ormai declinato nella storia dei più moderni ordinamenti giuridici; dall'altro, una sorta di rassegnata consapevolezza sulla ineluttabilità della scelta legislativa e tuttavia una rassegnazione che si anima e si riscatta nel momento in cui recupera l'idea che sarebbe sommamente ingiusto trasferire sul ceto dei più emarginati, sulla popolazione penitenziaria, sulla componente sociale più debole, gli effetti dell'avaria profonda che inceppa il sistema giuridico. È qui la consapevolezza dell'includibilità dell'intervento.

Una terza omogeneità, forse, è dato scorgere nel panorama delle dissonanze ed è la concorde convinzione che si debba intervenire, che vi sia un'esigenza di affrontare il problema delle riforme — il non differibile problema delle riforme — senza illudere se stessi o gli altri circa gli effetti risolvitori, esorcistici degli interventi frammentari, estemporanei, eccezionali, quale è certamente anche l'intervento amnistiale, destinato ad aggravare la stessa situazione sulla quale

dovrebbe incidere, se non ricondotto ad una visione strategica delle scelte di politica per la giustizia.

Io credo che quando il Governo sottolineava l'esigenza di recuperare l'amnistia ad un ruolo di correttivo e di strumento integrativo di una corretta politica criminale certamente questo si riproponesse; chè altrimenti non si tarda a rilevare, a cogliere, come il richiamo a questi principi rischia di essere niente più che un nominalismo, un accorgimento dialettico che non rende ostensibile la vera ragione per la quale ancora una volta si è costretti a ricorrere a questo tipo di provvedimento. Ebbene allora, se è vera questa consapevolezza, credo sia possibile un forte impegno riformistico, che in parte è già in atto, per scongiurare la prospettiva di ritornare qui, a tempi brevi, a ripercorrere ancora insieme il doloroso sentiero di tante riflessioni difficili sull'amnistia.

Presidente Leone, io non ho molte osservazioni (se non di confermata ammirazione) da riservare al suo intervento, ma avrei sicuramente una ragione di disaccordo, e di disaccordo forte, se dovessi fermarmi al senso esteriore delle sue parole, a quella spiegazione, a quella lettura — senatore Leone, mi perdoni l'espressione — un po' appassita del messaggio dell'articolo 27 della Costituzione repubblicana. Ma, forse, nemmeno lei era in definitiva d'accordo con quanto diceva, perchè ne sottolineava, direi, in maniera abbastanza sferzante, il superamento storico nel momento stesso in cui richiamava quella lettura assai riduttiva del precetto costituzionale. E quando io ieri ricordavo come mi fosse caro e forte lo stimolo, la suggestione dell'idea di potere un giorno spezzare gli schematismi rigidi della retribuzione per recuperare quel sistema misto, flessibile di valori al quale si deve allineare l'esecuzione penale, organizzando un sistema di portata razionale e moderna, ebbene io non altro esprimevo che il desiderio di dare puntuale e piena realizzazione a quella direttrice, direi, maestra dell'intero sistema giuridico. Certo, senatore Leone, il processo penale al quale noi guardiamo con forte interesse — ieri ne ho parlato in termini di sfida politica, di sfida culturale e, forse, anche di sfida sociale

— non è un rimedio taumaturgico a tutti i complessi mali del «pianeta giustizia». Certamente è un sistema che va migliorato e vorrei dire, se dovessi azzardare una sola valutazione, certamente va assai più esaltata la funzione mediatrice dell'esecuzione penale che oggi, anche in quel disegno di delega, ha un ruolo asfittico e, direi, confinario.

LEONE. Non ho compreso bene cosa sia la funzione mediatrice.

VITALONE, *relatore*. Senatore Leone, io non ho il bene di avere scritto o insegnato tanto quanto lei ha fatto nel corso di molti anni, ma mi onoro di essere un suo discepolo, anche se non dei migliori, e ritengo che forse la chiave di risposta a tante angosce, a tanti nodi irrisolti della domanda di giustizia risieda proprio lì, proprio in una organizzazione più attuale e più moderna dell'esecuzione penale.

LEONE. In questo senso sono d'accordo. Ciò che non capivo era la parola mediazione.

VITALONE, *relatore*. E allora, se davvero il processo penale si affaccia, sullo scorcio di questa legislatura, in fase di conclusione avanzata, io credo si debba tutti operare — proprio mutuando da quel consenso (che si avverte vasto anche in questo dibattito) sulla esigenza di non ricorrere più alla estemporaneità degli interventi settoriali — per un intervento riformistico di vasto respiro che recuperi le grandi armonie del sistema. Un ruolo importante deve essere assegnato a questa scelta.

Fra i rilievi che ho ascoltato è compresa la proposta di recuperare il discorso dell'amnistia condizionata. Un discorso del quale ho rilevato — e nel corso del dibattito in Commissione e nella relazione scritta — le larghe positività. Forse una cattiva scelta è stata quella di assemblare il discorso dell'amnistia condizionata al discorso dell'omicidio colposo, una figura che evoca ricorrenti inconvenienti nella storia di tanti processi che languono senza risposta nei polverosi archivi degli uffici giudiziari a causa delle complessità dell'indagine e delle difficoltà che sono

intrinseche ad una decisione definitiva in quel contesto. Ma la Commissione ha deciso di accantonare questo discorso, che pure è un discorso di avanzata novità. È prevalsa l'idea che si dovesse garantire, anche per segni esterni, un maggiore rispetto a quanto di irrinunciabile è nella scelta di tutela della vita umana.

Al senatore Filetti che, con la sua censura sugli effetti dell'«annuncio» ha richiamato una polemica, resa in toni molto garbati dal collega Gozzini in Commissione, e che trova una sua eco anche nel parere reso dalla 1^a Commissione affari costituzionali, vorrei dire che gli effetti del «preannuncio» visibilmente ci sono stati. Ma non è certamente il «preannuncio» che ha cagionato i disagi sui quali, non dopo molti altri, ho soffermato io tra i primi la mia attenzione, richiamando quella di molti colleghi anche sulla «coda» del dibattito preferiale, sottolineando come i ritardi nella deliberazione del provvedimento di amnistia, proprio a causa di quanto si era determinato nel mondo penitenziario, rischiavano di innescare risposte che, per buona sorte, sono rimaste risposte civili ed accettabili, ma proprio per questo, per questa testimonianza di competenza e di civiltà, costituivano ancora più pressanti ed urgenti ragioni di stimolo per le nostre decisioni. Ma quell'«annuncio» ha voluto certamente significare anche una acuta sensibilità all'accumularsi dei problemi, all'aggravarsi di una situazione giudiziaria nella quale la scansione dei lenti tempi, evocata dal collega Ricci, ha finito per risolversi in un sostanziale diniego di giustizia.

Non parlerò più di tanto del meccanismo delle «inclusioni» e delle «esclusioni», ricordato da un'obiezione che affiora in molti interventi: certamente in quelli del collega Filetti, del presidente Vassalli, del senatore Signorino. È una scelta — lo ricordavo ancora ieri — che altera o addirittura sconvolge il meccanismo dei valori (o dei disvalori) allineati all'interno del sistema punitivo dalla dosimetria sanzionatoria. Ma è anche una scelta che vuole attualizzare la risposta del legislatore alle sensibilità nuove del corpo sociale. Il collega Gallo ha usato una espressione icastica per definire la ragione della

scelta. Condivido tale espressione che il presidente Vassalli, in un circuito di ritorno critico sul sistema, ha voluto, se pur non apologeticamente, riferire. C'è un'esigenza di ritagliare un sistema a misura di ciò che nella coscienza sociale via via si avverte. Un solo esempio: il grande tema della tutela dell'ambiente che non può essere liquidato sbrigativamente con una risposta amnistiale alle moltissime trasgressioni che hanno degradato le nostre condizioni di vita. In particolare, ricordo ciò che accade sul piano della tutela dell'ambiente marino: siamo vincolati da una teoria di convenzioni di carattere internazionale che rendono obbligatorio l'intervento per la tutela di un bene, a forte rischio per i molti insulti dell'inciviltà moderna.

È difficile negare la fondatezza dell'obiezione del collega Vassalli: certamente è altra la strada maestra per recuperare una migliore tutela di questi valori e un migliore allineamento del sistema penale a questo obiettivo.

Al collega Covi, che ha ribadito ancora come condizione ineliminabile per meritare l'assenso del Gruppo repubblicano fosse quella di non modificare l'impianto del disegno di legge rispetto a due grandi fenomeni (il terrorismo e i reati contro la pubblica amministrazione), vorrei dire che in Commissione non vi sono state perplessità sui due punti. Addirittura, la scelta migliorativa di escludere il riferimento a quei richiami di legislazione premiale, che erano contenuti nella linea della norma relativa all'indulto, ha voluto significare non il recupero di normalità di vecchio tipo, ma un deciso avviamento del sistema verso armonie che la legislazione speciale aveva largamente sbiadito.

I reati dei pubblici amministratori: anche qui, collega Covi, non mi sembra che vi siano segni percettibili di novità rispetto a quella che era una scelta qualificante del disegno di legge governativo. Non vi sono stati tentativi, nè ostensibili nè surrettizi, di modificare quell'impianto.

Abbiamo detto e convenuto in Commissione — direi con grande onestà intellettuale — che il problema dei reati dei pubblici amministratori contro la pubblica amministrazio-

ne è un problema palpitante ed è un problema che non è neppure suscettibile di liquidatorie e sbrigative riduzioni, come quelle che si affacciano attraverso gli *slogans* sui cosiddetti «ladri e corruttori di Stato».

Certamente è un tema nel quale si colgono anche queste implicazioni, ma è onesto e leale dire che è una materia alla quale bisogna dedicare grande attenzione nella sede propria, perchè è un problema che si nutre anche delle mille inadeguatezze del sistema legislativo, i cui oscuri messaggi, nell'accavallarsi di una produzione disorganica, disomogenea e confusa, restano assai spesso indecifrabili.

Non è corretto allineare in un indiscriminato giudizio di disvalore comportamenti che, per la stessa coscienza sociale, devono avere un trattamento diversificato. Ma la nostra scelta, che io qui convintamente ribadisco, è stata quella di riservare alla sede legislativa propria della riforma del sistema sanzionatorio di questa particolare tipologia criminosa una più attenta rivisitazione degli spazi, all'interno dei quali potrebbe domani essere considerato anche un intervento di taglio amnistiale.

Non so trovare ragioni più convincenti, per i rilievi dei colleghi Palumbo, Pintus e Russo, di quante essi stessi non ne abbiano offerto per motivare le ragioni di un sostanziale dissenso: attutito sulla scelta dell'astensione, per i colleghi Pintus e Russo; motivato in maniera «programmatica», e pertanto irreversibile, dal collega Palumbo.

È una scelta — l'abbiamo detto più volte — che abbiamo voluto rendere, in certa misura, riequilibratrice, così come ricordava il collega Ricci all'esordio del suo intervento. Abbiamo considerato sempre la scelta amnistiale come un rimedio straordinario in un momento di svolta «storica» — diceva ancora il senatore Ricci — o «legislativa», ma una scelta tenacemente ancorata al rispetto dei principi di giustizia e di legalità.

Certo, amico Ricci, è una scelta che assai spesso, fuori da un quadro di riferimenti obiettivi, trascina con sé complessi elementi di ingiustizia e di diseguaglianza; ma proprio muovendo dall'idea del fallimento complessivo di una certa gestione della giustizia

pretorile — non dimentichiamo che il provvedimento di amnistia soprattutto ai reati di competenza pretorile è mirato — abbiamo tratto la convinzione che un atto di clemenza, attentamente progettato nel rispetto dei principi costituzionali, potesse in certa misura sovvenire a quelle esigenze che si rivelavano più pressanti, ineludibili ed urgenti. Sicuramente la temporaneità degli effetti è uno dei connotati che ci sono ben presenti, così come ci sono ben presenti tutti i complessi momenti di avaria che il collega Ricci ha voluto sottolineare non soltanto (e qui mi è piaciuto il suo richiamo perchè dimostra una valutazione complessiva, intelligente ed acuta del fenomeno) con riferimento alla giustizia penale, ma anche alla giustizia civile. Onorevoli colleghi, nelle regioni dove più acuta è la presenza della grande organizzazione criminale, una delle cause della crescita di questa è sicuramente il dissesto della giustizia civile, dissesto che suggerisce forme alternative, anomale di componimento, che si realizza attraverso l'intervento dei contropoteri criminali. Ed è segno di grande attenzione, collega Ricci, aver ricordato anche in questa sede quei disagi che derivano dai ritardi della risposta giudiziaria sulla domanda di riparazione civile.

Senatore Gallo, non ho molto da aggiungere a quanto ella ha detto. Vorrei dire che lo spessore culturale, dogmatico del suo intervento, scandito da un «fitto» fraseggio di cattedre col presidente Leone, un fraseggio esclusivo che ha finito per farmi soffrire un senso di emarginazione, mi induce ancora una volta a testimoniarle in quest'Aula l'altissimo contributo della sua scienza alla risoluzione dei tanti problemi che abbiamo affrontato nel corso della discussione in Commissione.

LEONE. Sempre senza successo.

VITALONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho finito; credo di essere stato fra i primi a manifestare una contrarietà antica e netta all'iniziativa legislativa ancor prima che questa si annunciasse con la presentazione del disegno di legge del 9 giugno. Poi, chiamato al compito di relatore, mi sono indotto al silenzio perchè ritenevo che questo fosse

propedeutico a conquistare quella posizione di terzietà che al relatore appartiene.

Ho tentato, con la mia modestissima opera, di agevolare la fatica dei colleghi. Abbiamo scrutato a fondo, non per mera civetteria intellettuale, gli allineamenti del sistema rispetto ai principi di ordine costituzionale. Abbiamo fatto un'opera di rivisitazione forse in larga misura inedita. Vorrei citare, per tutte le fatiche che ci hanno visti impegnati così a lungo sulla definizione del «continuato». Caro amico Gallo, neppure a me piace molto, neppure sul piano estetico, quella formula, ma io la difenderò — e in questa sede la difendo — perchè ne riconosco il valore e il carattere di scelta coraggiosa, di superamento...

GALLO. L'ho detto.

VITALONE, *relatore*. ...che rompe un antico mito, quello della intangibilità del giudicato. Lungo questa strada si sono perpetrate molte ingiustizie. Abbiamo ritenuto di correggere un meccanismo di cui avvertivamo l'inadeguatezza, l'aridità formalistica.

Esprimo un ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, ma naturalmente un ringraziamento particolare ai colleghi della Commissione, specie a quelli del Comitato che ha lavorato così intensamente per rispettare i tempi brevi assegnati al nostro lavoro; un ringraziamento e un saluto, sempre pieno di ammirazione, a Giuliano Vassalli, un saluto che certamente non vuole neppure sfiorare la forma del congedo, perchè sono convinto che il senatore Vassalli, pur chiamato ad altro importantissimo compito, non dismetterà le sue frequentazioni presso la Commissione giustizia alla quale non può mancare il contributo della sua opera saggia, preziosa ed intelligente.

Un ringraziamento ai colleghi senatori Ricci, Gallo, Pinto, Coco, Battello, Ruffino, Covi, Palumbo e a tutti gli altri. Ho voluto ricordare nominativamente tali senatori perchè con essi abbiamo condiviso fatiche quotidiane intense, convinti — come eravamo — che si trattava di un compito non facile che però avremmo potuto assolvere in un leale confronto, così come è stato, per rendere un

utile e doveroso contributo al paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il dibattito che si è svolto in quest'Aula dimostra che pochi istituti sono nel nostro ordinamento discussi come quelli previsti dall'articolo 79 della Costituzione. Del resto nessuno può nascondersi i limiti e le controindicazioni di un provvedimento generalizzato di clemenza.

Tuttavia, alla contestazione di principio che da non pochi interventi emerge nei confronti dell'amnistia e dell'indulto non corrisponde una contrarietà all'approvazione del provvedimento in esame. Al contrario esso sembra sorretto da una generale volontà politica. Ed anche il dissenso di principio, rimasto tale, del Gruppo liberale e di quello della Sinistra indipendente si è accompagnato ad un encomiabile sforzo per aiutarci a migliorare il testo, della qual cosa ringrazio vivamente i colleghi.

Da tutto ciò si conferma la validità delle ragioni illustrate nella relazione al disegno governativo che ne giustificano l'adozione in questo momento. Del resto tardivi ripensamenti in una materia che coinvolge interessi assai diffusi e suscita ansiose quanto comprensibili aspettative sono impraticabili.

È necessario, dunque, a questo punto, superare le personali riluttanze ed adoperarsi affinché il contenuto del provvedimento non si esaurisca in una manifestazione di gratuita benevolenza, ma costituisca, per quanto possibile, uno dei momenti applicativi di una corretta politica criminale.

L'esperienza insegna che l'amnistia e l'indulto, se pensati e attuati come fatto episodico e avulso da una linea di riforma di ampio respiro, non producono effetti positivi sull'amministrazione della giustizia al di là di un temporaneo sollievo per le pendenze degli uffici giudiziari e per gli indici di affollamento degli istituti di detenzione. Tale sollievo, di per sè non certo risolutivo, può

assumere peraltro non trascurabile significato se lo si utilizza per agevolare l'introduzione di più incisivi e sostanziali provvedimenti.

In tal senso va riconosciuto che, oggi più di ogni altra volta, forse, i grandi problemi della giustizia occupano e devono occupare il legislatore e l'amministrazione. Vi è, in altre parole, un'importante ragione politica che spinge ad una rapida approvazione di questa legge di delega e — lo dico con molta franchezza — vi è la necessità di passare ad altri e più importanti argomenti e su di essi concentrare lo sforzo del Parlamento: dal più volte citato codice di procedura penale a quello di procedura civile, ai reati contro la pubblica amministrazione, alle norme sulla dissociazione; dalla riparazione degli atti giudiziari ingiusti alla revisione dei termini di detenzione cautelare in appello; dalle modifiche in tema di impugnazione di giudizio contumaciale alla sospensione condizionale, alle sanzioni sostitutive e così via.

Il relatore ha fatto proprie le critiche da più parti sollevate contro la prassi consolidata che, introducendo una disciplina estremamente dettagliata in sede di delega, ha sostanzialmente sottratto al Presidente della Repubblica quel margine di autonomia che la Costituzione, secondo la lettura più accreditata dell'articolo 79, intendeva conferirgli nella materia.

Ripetute sono state le censure contro la selezione, apparsa ad alcuni arbitraria, operata fra i vari reati attraverso il gioco delle inclusioni e delle esclusioni nominative, in deroga ai principi di carattere generale che disciplinano l'amnistia e l'indulto. Al riguardo, particolarmente incisive sono state le considerazioni del presidente Vassalli che ringrazio anch'io, constatando con rammarico il fatto che egli lascia la presidenza della Commissione, ma certamente avremo in lui un interlocutore assai valido come presidente del Gruppo socialista.

Gli elenchi invero lunghi di previsioni speciali suscitano in effetti un acuto disagio in quanto la scelta che ne è alla base, per il suo carattere necessariamente discrezionale, può nelle singole ipotesi apparire ingiustificatamente discriminatoria. Tuttavia, una soluzio-

ne che facesse riferimento soltanto alla pena edittale sarebbe formalmente più corretta, ma assai discutibile sul piano sostanziale. Infatti la determinazione della pena risale spesso a tempi e a realtà ben diversi, per cultura e per valutazione dei fenomeni sociali, da quelli attuali. Inoltre, se è vero che dal punto di vista del metodo sarebbe preferibile incidere direttamente sulle singole norme incriminatrici, è vero anche che non è giustificato — così a me pare — aggravare il risultato delle disfunzioni esistenti.

Occorre poi valutare se il pericolo di involontarie sperequazioni, che deriva dallo sconfinato coacervo delle leggi speciali, renda preferibile omettere anche quelle correzioni che appaiono all'evidenza necessarie.

Infine vi sono esigenze di difesa sociale che impongono un trattamento differenziato per violazioni che una moderna politica sanzionatoria sconsiglia di reprimere con severità sul piano penale, ma che tuttavia, per la loro diffusione e per la natura del bene protetto, rivestono accentuata pericolosità. Faccio riferimento, ad esempio, ai reati ambientali e a quelli contro la pubblica amministrazione.

Inoltre l'esclusione dal beneficio è a volte giustificata dalla necessità di non interferire contraddittoriamente in altri più specifici interventi legislativi.

Quanto ai più specifici contenuti del disegno di legge di delega, ritengo che il testo redatto dal mio predecessore abbia temperato con equilibrio la finalità di clemenza con le esigenze di difesa sociale; dico «con equilibrio» tenendo conto anche delle opposte indicazioni che, in ordine alla eccessiva larghezza o alla ingiustificata chiusura del provvedimento, sono emerse in sede politica, risentite anche qui in questo dibattito.

Ferma restando la ormai collaudata impostazione di base, si è adottato il necessario rigore in quelle materie che destano oggi il maggiore risentimento della pubblica opinione, come i reati contro la pubblica amministrazione, la protezione dell'ambiente, della salute, i reati che pongono in pericolo l'incolumità personale. In particolare, è stata dimostrata la infondatezza dei sospetti, da più parte avanzati nel lungo dibattito che abbiamo alle spalle, di un intervento volto a copri-

re attività di corruzione o comunque di illecito procacciamento di denaro, odiosi, giustamente, quali sono nella pubblica opinione questi reati.

Come linea di fondo si è scelto di non intervenire in quei settori nei quali il legislatore ha appena operato o sta per operare e ciò sia per non dare luogo a interventi non omogenei o addirittura contraddittori, sia per la consapevolezza che l'amnistia e l'indulto sono strumenti inevitabilmente approssimativi rispetto a normative articolate e funzionali alle peculiari esigenze delle singole materie. Ciò è avvenuto in materia valutaria come è stato ricordato, nella delicata materia che si riconduce alla problematica della dissociazione e in altre materie ancora.

Analogamente, in materia di reati edilizi, si è ritenuto di non dover pregiudicare in alcun modo i risultati raggiunti, dopo un faticoso *iter* parlamentare, con il recente provvedimento di sanatoria.

Il testo che viene presentato in Aula differisce in alcune parti, come è stato ricordato e come tutti sappiamo, da quello governativo. Al riguardo, premesso che le modifiche apportate non intaccano la struttura e i principi ispiratori del provvedimento, occorre innanzitutto dare atto alla 2^a Commissione permanente del lavoro encomiabile, per impegno e livello scientifico, svolto nell'esame del provvedimento.

Alcuni perfezionamenti di carattere tecnico trovano il pieno consenso del Governo. Mi riferisco in particolare all'esclusione dall'amnistia della diffamazione aggravata commessa con mezzi di diffusione radio-televisivi, oggi ingiustificatamente privilegiata rispetto all'analogo reato commesso a mezzo stampa; alla coerente equiparazione della disciplina di alcuni reati militari, ivi compresa la cosiddetta collusione dei militari della Guardia di finanza; alla disciplina riservata ai corrispondenti reati previsti dal codice penale; all'esclusione dall'indulto delle attività illecite che attengono al grande traffico di stupefacenti; alle disposizioni chiarificatrici in tema di sanzioni sostitutive. La Commissione ha ritenuto, dopo approfondito dibattito, di sopprimere due qualificanti novità del disegno governativo: l'amnistia condizionata per

i reati di lesioni personali gravissime ed omicidio colposo e l'indulto condizionato in favore dei tossicodipendenti.

In ordine al primo punto, le motivazioni che sono alla base della decisione della Commissione meritano il massimo rispetto. Il valore della vita umana — lo ha ricordato con accenti che condivido il senatore Vassalli — rende comprensibile, anche quando la sua privazione non sia intenzionale, la riluttanza verso una manifestazione di clemenza, sia pure condizionata ad un significativo atto riparatorio qual è il risarcimento del danno. Prendendo atto di tale orientamento e dei motivi che lo sorreggono, il Governo riafferma tuttavia, presidente Leone, in ciò confortato anche dal rinnovato interesse che anche in campo scientifico investe il tema della protezione della vittima del reato, l'esigenza di non focalizzare eccessivamente l'attenzione sul reo, ma di tenere nel debito conto anche gli interessi patrimoniali dell'incolpevole danneggiato.

Sull'indulto condizionato non aggiungo nulla — condividendole — alle chiare osservazioni del relatore, a cui va il mio apprezzamento per la relazione davvero impeccabile. Allo stesso relatore mi riferisco per quanto concerne l'applicazione dei benefici al concorso formale di reato e al reato continuato.

Onorevoli senatori, torno a ripetere che l'equilibrio con cui hanno lavorato il Comitato ristretto, la Commissione giustizia e l'Aula risulta ora certamente prezioso e tale da farci auspicare un prosieguo insieme rigoroso ed essenziale. Sono convinto che possiamo approvare il provvedimento in tempi davvero brevi, come vuole del resto un'opinione pubblica attenta e sempre meno disposta a rassegnarsi ai tempi della politica, a volte lunghi, inutilmente e dispersivi. Il lavoro svolto sin qui ha creato le condizioni per questa celerità, diradando i timori di stravolgimento dell'impostazione iniziale del disegno di legge e assecondando gli aggiustamenti migliorativi che il corso della discussione ha evidenziato come opportuni.

Il Governo è consapevole — e lo ribadisce anche in questa sede — del carattere circoscritto e parziale di un provvedimento di amnistia e di indulto, il cui significato co-

struttivo dipende in massima parte dal suo essere momento di un impegno di politica della giustizia ben più ampio e articolato. Questo impegno, onorevoli senatori, credetemi, è pari all'imponenza dei problemi ed alla loro difficoltà; problemi che non sono solo di natura legislativa, ma di apparato, di organizzazione, di risorse, di professionalità, per cui giustamente si è parlato e si parla di amministrazione dell'azienda giustizia; problemi di strutture imponenti che le recenti domande referendarie corrono il rischio di rendere sfocati agli occhi della pubblica opinione, confinandoli in un'area di minore importanza. Ma è un rischio che noi eviteremo se avremo sempre davanti la reale importanza delle questioni nel complesso universo della giustizia.

Intanto, in relazione ad alcune preoccupazioni espresse anche qui in ordine agli stanziamenti in bilancio per il nuovo codice di procedura penale, devo dire che tali stanziamenti sono integri: non sono stati affatto tagliati rispetto alla domanda di 600 miliardi.

Il presidente Leone, a cui va il mio devoto omaggio, a proposito delle difficoltà che abbiamo dinanzi, ha parlato di una voragine che si aprirebbe sotto i nostri piedi. Può essere vero, ma in ogni caso l'ultimo che può dimostrare disinvoltata sufficienza nei confronti di questa denuncia è proprio chi vi parla, e proprio perchè egli più di altri ha il dovere dell'azione, credo che abbia anche la giustificata aspettativa di una solidarietà larga, ricca di contributi e di preziose suggestioni. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Con le repliche del relatore e dell'onorevole Ministro abbiamo terminato per questa sera l'esame del disegno di legge, sul quale torneremo domani, decidendo anche sull'unico ordine del giorno presentato. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, visto l'andamento dei nostri lavori e udito il pare-

re dei Gruppi parlamentari, che mi sembrano d'accordo, propongo all'Assemblea di anticipare l'orario d'inizio della seduta di domani dalle ore 16,30, come previsto dal calendario dei lavori, alle ore 16.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Disegni di legge, richieste di parere

PRESIDENTE. Sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» (1969) — già deferito alla 10ª Commissione permanente, in sede referente, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione — è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 11ª Commissione.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

CALICE, GIOINO, VISCONTI, GIURA LONGO, IMBRIACO, MIANA, VALENZA, LOTTI Maurizio, BAIARDI. — Il Senato, considerato:

che l'industrializzazione delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 219, a regime comporterà investimenti pubblici pari a circa 1.200 miliardi (complessivi per 1.700 miliardi), con un numero di addetti pari a circa 9.000 in circa 150 piccole e medie aziende in zone del Mezzogiorno interno;

che essa quindi reclama l'adozione di una politica programmata nella gestione e nella promozione degli investimenti, dei servizi alle imprese, dell'indotto, del mercato del lavoro;

che preoccupanti sono le disfunzioni nel coordinamento governativo fra Ministro per il Mezzogiorno e Ministro per la protezione civile — delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri alla bisogna — rispetto alle realtà sociali e imprenditoriali regionali, le inerzie di settori della pubblica amministrazione, i ritardi nell'infrastrutturazione di alcune aree e nell'avvio delle attività imprenditoriali (solo sette imprese, allo stato, sono in esercizio), nonostante l'avvenuta erogazione di consistenti finanziamenti pubblici,

impegna il Governo:

1) a fornire al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato dell'industrializzazione, comprensiva in particolare:

a) delle motivazioni tecnico-economiche delle scelte di investimento almeno per grandi settori;

b) dei tempi reali di ultimazione dei lavori, degli investimenti, dell'avvio delle attività industriali;

c) dello stato dei collaudi e della erogazione dei contributi;

d) dello stato dei previsti rimborsi IVA alle imprese;

e) del fabbisogno finanziario necessario per completare il processo di industrializzazione;

2) a coordinare l'attività dell'Enel, della SNAM e della SIP per la fornitura puntuale e tempestiva di servizi essenziali;

3) a valutare, più in generale, il fabbisogno di servizi per la messa a regime delle aree industriali (vigili del fuoco, uffici postali, servizi telex, bancari eccetera), promuovendo per quanto di sua competenza anche interventi del sistema delle imprese pubbliche;

4) a unificare, anche nel coordinamento dei flussi finanziari, gli interventi infrastrutturali del Ministro per il Mezzogiorno e quelli di investimento del Ministro per la protezione civile;

5) a prorogare la disciplina dei contratti di formazione e lavoro in Campania e Basilicata, affidata alle commissioni regionali per l'impiego, favorendo l'instaurazione di moderne relazioni industriali fra imprese e sindacati;

6) a riaprire i termini per la presentazio-

ne di nuove domande imprenditoriali almeno fino a saturazione delle aree attrezzate, puntando su imprese ad alto contenuto tecnologico e coinvolgendo le regioni nelle decisioni di politica industriale;

7) a definire per tempo le forme istituzionali di gestione delle venti nuove aree industriali;

8) a valutare, mettendoli a disposizione delle regioni e dell'imprenditoria locale, gli effetti indotti dall'industrializzazione.

(1-00105)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, *segretario*:

MILANI Eliseo, FIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione all'incidente che è costato la vita al sottotenente Domenico Mastrolonardo e al soldato Giampaolo Rossi, deceduti per il ribaltamento fuori strada del mezzo corazzato M113:

1) quale sia l'esatta dinamica dei fatti;

2) quale addestramento specifico avesse ricevuto il militare addetto alla conduzione del veicolo;

3) quale manovra fosse stato incaricato di compiere il reparto cui apparteneva l'M113 che è uscito fuori strada;

4) quanti incidenti, e con quali conseguenze, si sono verificati negli ultimi cinque anni in reparti delle forze armate italiane con il coinvolgimento di mezzi corazzati e blindati;

5) quali siano, a giudizio del Ministro, le cause di tali incidenti.

(3-01483)

PINTUS. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere, in relazione al principio di incendio verificatosi negli uffici dell'unità sanitaria locale di Varese nella tarda mattinata del 6 ottobre 1986:

1) a qual punto siano le indagini volte ad accertare le responsabilità dolose ed eventualmente colpose di quanto accaduto;

2) quante siano le ricette effettivamente distrutte dal fuoco e delle quali sia oggettivamente impossibile la ricostruzione;

3) quali provvedimenti siano stati adottati per evitare il ripetersi di ulteriori attentati alle prove documentali di eventuali abusi commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale;

4) quale sia stato, nel corso degli ultimi cinque anni, l'importo dei rimborsi effettuati dall'unità sanitaria ove si è sviluppato il principio di incendio;

5) quali iniziative abbia assunto l'autorità giudiziaria di Varese in merito alla gestione del servizio sanitario.

(3-01484)

CASTELLI, BOMBARDIERI, VERNASCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* Premesso:

che fin dal 21 gennaio 1986 è stata presentata l'interrogazione 4-02974, sostanzialmente analoga ad altra depositata presso l'altro ramo del Parlamento da deputati appartenenti a varie forze politiche;

che nella interrogazione si poneva in evidenza:

a) che da alcuni decenni è unanimemente considerato urgente e improrogabile, soprattutto in relazione alle disagiate condizioni del trasporto di decine di migliaia di pendolari delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, il quadruplicamento del tronco ferroviario Milano-Treviglio;

b) che le ferrovie dello Stato, dopo oltre un decennio di approfondita istruttoria e di piani di fattibilità in relazione a tre diverse ipotesi (realizzazione del raddoppio di binari esistenti a nord, a sud o nella sede attuale), avevano ritenuto soluzione più confacevole a criteri di funzionalità, economia, rispetto di valori ambientali quella a sud per la quale era predisposto un progetto esecutivo;

c) che per l'attuazione di tale progetto era disponibile un finanziamento di lire 300 miliardi, che appariva inadeguato, e che i lavori potevano iniziare entro poche settimane;

d) che la regione Lombardia, in contrasto fra l'altro con proprie precedenti valutazioni che avevano spinto le ferrovie dello

Stato alla progettazione allora pronta, aveva dopo un decennio immaginato una soluzione in sede allargata, costituente un *quartum genus* rispetto alle tre già discusse e istruite;

e) che tale nuova ipotesi appariva una chimera, essendo condizionata allo spostamento di tre stazioni, ad un pesante sventramento nel centro urbano di Melzo, alla demolizione di almeno duecento abitazioni con evidente aggravio di spese, non finanziate nè facilmente finanziabili, e sensibile ritardo nella realizzazione dell'opera, che in tal caso non avrebbe potuto essere completata in tempo per il collegamento con il realizzando passante di Milano;

f) che la proposta della regione avrebbe avuto l'unico risultato di fare scadere i vincoli sulle aree destinate ad ospitare i nuovi binari per decorso dei termini di legge;

che dopo tali interrogazioni e la proroga dei vincoli sulle aree, secondo notizie di stampa, un gruppo di lavoro misto di esperti della regione e delle ferrovie dello Stato avrebbe verificato che effettivamente la realizzazione della «chimera» proposta dalla regione Lombardia esigerebbe una maggiore spesa di circa 130 miliardi, dei quali ben 100 dovrebbero essere assunti dall'amministrazione statale;

che di fronte a tale constatazione esponenti della regione Lombardia, lungi dal desistere dopo la dimostrazione degli enormi costi aggiuntivi dall'insostenibile proposta, hanno preannunciato con pubbliche dichiarazioni il proposito di sollecitare il Governo a «pronunciarsi in merito alla possibilità di reperimento dei fondi necessari»;

che una impostazione del genere si risolve, indipendentemente dalla volontà dei proponenti, in un ulteriore ritardo e sabotaggio della realizzazione del quadruplicamento,

gli interroganti chiedono di nuovo di sapere urgentemente se, dopo avere troppo a lungo pazientato, il Consiglio dei ministri non intenda decidersi ad esercitare i poteri di surroga conferiti al Governo dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ad evitare che preoccupazioni elettorali di minuscoli gruppi arrechino irreparabile danno alla generalità degli utenti del servizio ferroviario, e in particolare ai

già disagiati lavoratori pendolari delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, ed implichino uno spreco di 130 miliardi di pubblico denaro.

(3-01485)

ZITO, SEGRETO, ORCIARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che con delibera del 30 luglio 1986 il consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato ha stabilito che per quanto riguarda gli acquisti di materiale rotabile finanziati dalla legge n. 41 del 1986, relativi ai «rotabili trainanti» per i quali la parte elettrica è economicamente preponderante, alle gare relative possono partecipare i soli costruttori elettrici idonei;

che tale decisione viene a modificare radicalmente il ruolo dell'industria meccanica, consolidatosi nel tempo sia in Italia che all'estero dove, per esempio, per quanto riguarda i contratti per le metropolitane di Washington e Cleveland, la Breda ha agito come *main contractor* pur avendo come subfornitori le maggiori aziende americane del comparto elettrico e pur presentando i contratti stessi una prevalenza della parte elettrica;

che il ruolo del sistemista meccanico è emerso nel tempo dalla necessità, sempre più marcata in veicoli ad elevate prestazioni, di garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche nella loro globalità e la corretta e tempestiva successione delle attività di montaggio e prove anche al fine di assicurare il rispetto dei tempi di fornitura,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intende intraprendere per modificare il criterio stabilito dall'Ente ferrovie dello Stato che qualora applicato:

innescherebbe un processo di riduzione del potenziale qualitativo dell'industria meccanica nel momento in cui questa, per rispondere alle esigenze dell'ente ferroviario nazionale, ha già fatto rilevanti interventi in risorse umane e in mezzi;

impedirebbe all'industria meccanica del settore di operare, così come fatto sino ad oggi, sui mercati esteri innescando un principio atto a stravolgere i ruoli faticosamente acquisiti;

innescherebbe negative ripercussioni nei

rapporti tra le componenti sociali, già di per sé instabili, specie per quanto concerne gli aspetti occupazionali.

(3-01486)

CASCIA, DE TOFFOL, COMASTRI, MARGHERITI, VECCHI, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, CROSETTA, GRAZIANI, CALICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Premesso:

che il regolamento n. 2088 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, ha incluso tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia e poche altre regioni del Centro-Nord nel campo di applicazioni geografiche dei programmi stessi;

che le azioni integrate oggetto di PIM sono rivolte allo sviluppo, all'adeguamento e al sostegno dell'occupazione e dei redditi nelle regioni interessate con priorità per l'agricoltura e la pesca;

che le risorse comunitarie destinate all'Italia per l'attuazione dei PIM si aggirano sui 2.100 miliardi in sette anni a partire dal 1986 e sono capaci di determinare investimenti complessivi pari a 4.200 miliardi;

che il decreto del Presidente del Consiglio del 1° febbraio 1986 ha giustamente stabilito che le autorità territoriali designate per l'elaborazione dei PIM sono le regioni e ad esse è stato assegnato il termine del 30 giugno 1986 per presentarli alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se risponde a verità che il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie in questi giorni ha chiesto alle regioni di stabilire:

a) le priorità degli interventi proposti;

b) che la copertura della quota-parte nazionale del finanziamento sia posta a carico delle regioni stesse. Non potendo le regioni a ciò provvedere il Governo si renderebbe in tal caso responsabile della mancata attuazione dei PIM in Italia;

2) se non intendono provvedere tempestivamente ad assicurare la quota parte nazionale della spesa.

(3-01487)

MILANI Eliseo, LOPRIENO. — *Al Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso che proprio in questi giorni si stanno addensando nuove minacce di smantellamento del centro ricerche di Castellanza della Montedison, con la prospettiva del licenziamento per i lavoratori addetti, tutti di grande esperienza e professionalità specifica, e che una riunione del CIPI sull'argomento è stata convocata per il prossimo 15 ottobre;

considerato che il centro Larac di Castellanza, nato dalla ristrutturazione del precedente centro ricerche della Montedison, ha acquisito specifiche capacità di intervento nel settore del recupero e del restauro dei beni culturali, comprovate nei numerosi interventi ad altissimo livello avviati nell'ultimo biennio;

ricordando che le lunghe ed aspre vertenze sindacali che hanno coinvolto il centro di Castellanza alimentano il sospetto di uno smantellamento non giustificato da ragioni produttive ma piuttosto dalla volontà di azzerare una fonte di conflittualità,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le informazioni del Governo sui progetti di smantellamento e quali siano le valutazioni in proposito;

quale sia il giudizio del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla qualità degli interventi già avviati dal centro Larac;

quale sia l'entità dei finanziamenti pubblici erogati nell'ultimo biennio per il centro Larac e quali siano i vincoli produttivi che ne conseguono;

quali iniziative siano state intraprese per evitare l'adozione di provvedimenti che rappresenterebbero un'oggettiva dispersione di capacità tecnico-professionali ad altissimo livello qualitativo.

(3-01488)

CAVAZZUTI, PASQUINO, ONGARO BASAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, ai fini di valutare l'equità comparata della cosiddetta tassa sulla salute, se il Ministro del lavoro sta predi-

sponendo gli strumenti più opportuni per l'acquisizione di dettagliate informazioni relative all'applicazione dell'articolo 31 della legge finanziaria concernente la tassa sulla salute che i contribuenti italiani si apprestano a pagare entro il 31 ottobre e in particolare per produrre una dettagliata documentazione analitica della ripartizione del gettito complessivo per singole categorie di contribuenti e della sua distribuzione territoriale.

(3-01489)

GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, BONAZZI, CANNATA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che sono pervenute da parte di lavoratori e funzionari del Ministero delle finanze richieste per una sollecita applicazione del comma 14-bis dell'articolo 4 della legge n. 17 del 1985 che intendeva sanare una situazione di ingiustizia per quei lavoratori che, pur avendo superato per l'accesso alla carriera tre prove scritte di notevole impegno, si trovano a differenza di altri provenienti dalle ex carriere speciali ancora inquadrati nelle originarie carriere di concetto;

che i benefici previsti in tale norma interessano tutti coloro che hanno superato tre prove scritte per l'accesso alle carriere di concetto, sia tecniche che amministrative, che non hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 319 del 1972 e che attendono di essere inquadrati nelle carriere direttive delle rispettive direzioni generali di appartenenza anche con passaggio al livello superiore a partire dalla data del 1° luglio 1972 e comunque dalla data del decreto di nomina se successivo;

che la richiesta dell'applicazione di questa norma fu già presentata in Senato il 16 ottobre 1985 con l'ordine del giorno 0.1505.1.6.Tab.3 accolto dal Governo;

che le mansioni svolte si intendono riferite all'insieme delle funzioni previste come compiti di istituto per la specifica carriera di cui si tratta, quali risultano dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

che dubbi interpretativi riguardanti la decorrenza dei benefici economici e giuridici non sussistono, dal momento che essa è quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e che decorrenze successive vanificherebbero il significato della norma e non sanerebbero le iniquità ancora esistenti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali indugi siano stati colpevolmente e artificiosamente alimentati, impedendo l'applicazione di questa norma a quasi due anni dalla sua approvazione.

(3-01490)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare a favore della categoria dei medici ospedalieri a tempo pieno, il cui trattamento economico è offensivo del prestigio e della professionalità di questa benemerita categoria;

se non ritenga le richieste dei medici ospedalieri giuste, responsabili e rispondenti pienamente alla prestazione di un medico professionista che svolge a tempo pieno la sua attività negli ospedali;

se non ritenga di disporre una disciplina dei medici di famiglia, nel senso che la loro attività debba essere continua, visto che alcuni medici prestano la loro opera soltanto per quattro giorni e per poche ore (anche tre) pomeridiane, costringendo gli assistiti a lunghe attese.

Vi è poi il nuovo comportamento di qualche medico che addirittura pone il sostituto anche in qualche giorno della già adottata settimana corta. La figura del cosiddetto medico di famiglia, che appare oggi scadente, deve essere elevata con una nuova disciplina che garantisca seriamente gli assistiti.

(4-03343)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere come e quando intenda intervenire presso la società aeroporti di Roma, che ormai fa parte integrante dell'Alitalia ed è praticamente retta dai suoi dirigenti, al fine

di disciplinare tutta l'area di parcheggio dello scalo di Fiumicino.

Attualmente gli spazi sono permanentemente occupati da migliaia di macchine, posteggiate in modo caotico, molte delle quali ridotte a carcasse e non rimosse, altre abbandonate da lunghi mesi ed anni. Per tale incresciosa situazione, che si trascina da anni tra l'indifferenza dei dirigenti della società aeroporti di Roma, non è possibile trovare parcheggio a chi si reca all'aeroporto.

Per quanto poi concerne i parcheggi all'aeroporto gestiti da detta società vi è da rilevare che vengono applicate tariffe scandalose e ingiuste. Se queste assurde tariffe fossero state applicate da privati si sarebbe creato un grosso scandalo nazionale, ma poichè si tratta di una società delle partecipazioni statali allora non vi è alcun intervento e il silenzio è d'oro.

L'attuale situazione però non può protrarsi ancora nelle disastrose condizioni in cui versa e appare doveroso un intervento deciso ed immediato dei servizi ministeriali addetti.

(4-03344)

RIGGIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non è stato ancora concesso l'aumento di stipendio al personale della scuola, malgrado l'accordo stipulato nel giugno di quest'anno tra il Governo e i sindacati di categoria;

se non ritengano giusto accelerare i tempi anche per ottemperare agli impegni assunti;

se non ritengano infine che gli stipendi degli insegnanti siano talmente bassi e umilianti da definirsi ai limiti della sopravvivenza fisica, escludendo spese per quello che dovrebbe essere il quotidiano aggiornamento culturale.

(4-03345)

RIGGIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se non ritenga più utile e più giusto che i giovani possano svolgere il servizio militare

di leva nell'ambito della provincia di residenza, almeno a domanda;

se non ritenga utile concedere esoneri per motivi di famiglia o professionali o per assistenza ai genitori allorquando si tratti di unico figlio maschio;

se non sia più utile che il giovane, allorchè presti servizio nella città di residenza, possa tornare a casa dopo lo svolgimento del proprio turno di prestazione;

se non sia opportuno, anche per una sensibile diminuzione delle spese correnti della Difesa, stabilire una più elastica concessione dei casi di esonero dal servizio militare.

(4-03346)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quando pensa possa essere realizzato il raddoppio delle linee ferroviarie Napoli-Reggio Calabria e Messina-Palermo;

se non ritiene che l'attuale stasi nei lavori realizzativi continui a penalizzare l'area più debole del paese, che maggiormente avrebbe bisogno di un organico sviluppo dei trasporti. Gli attuali tempi di percorrenza dei treni dal Nord al Sud isolano e penalizzano tutto il Meridione, in particolare le città siciliane;

se non ritiene che questo stato di cose non possa più essere accettato e che il Sud del paese debba trovare una nuova attenzione, non verbale, da parte del Governo.

(4-03347)

RIGGIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il ventilato accordo CEE-USA sui prodotti agricoli arreca notevoli danni ai nostri prodotti mediterranei e in particolare alla agrumicoltura;

che detto accordo peserebbe negativamente sui produttori agricoli meridionali, siciliani in particolare, che, come sempre si verifica, vengono sistematicamente penalizzati, visto che non si tiene mai conto degli interessi del Sud del paese e dei suoi operatori agricoli,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi intendano adottare per impedire

questo schema di accordo CEE-USA che graverebbe pesantemente sulla intera economia del Sud, della Sicilia in particolare, e che causerebbe ai coltivatori tutti un rilevante danno, non sopportabile.

(4-03348)

ZITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che esiste una situazione di grave conflitto tra le componenti scolastiche, politiche e sociali da una parte e la direttrice didattica Alba Ciurleo, attualmente in servizio a Cittanova (Reggio Calabria) dall'altra;

che questa conflittualità ha portato a numerose denunce a carico della Ciurleo, sia di fronte all'amministrazione della pubblica istruzione che di fronte agli organi giudiziari, e anche a denunce della Ciurleo contro quaranta genitori, i quali peraltro sono stati assolti mentre la direttrice ha riportato una condanna penale per abuso di ufficio;

che la gestione della suddetta direttrice è all'origine della situazione di grave degrado didattico e amministrativo della scuola elementare di Cittanova;

che le proteste contro la Ciurleo hanno assunto carattere pubblico e dimensioni così vaste da configurare un problema di ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intende adottare per ovviare ad una situazione non più sostenibile e tale da compromettere gravemente la funzionalità e la stessa immagine della istituzione scolastica.

(4-03349)

PAGANI Maurizio. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde al vero che in diversi enti locali (comuni e province) si procede alla liquidazione della pensione a favore del dipendente che abbia presentato domanda di collocamento a riposo omettendo nella valutazione dei periodi di servizio le anzianità prestate presso enti a suo tempo disciolti e soppressi per legge, provocando così serio nocumento ai dipendenti interessati, e ciò in relazione all'assenza di precise disposizioni impartite dalle casse pensioni gestite dal Ministero del tesoro. I servizi in

questione, prestati presso il patronato scolastico, l'Ente nazionale sordomuti, l'ENAL, l'INIASA, l'ENALC ed altri enti disciolti a sensi di legge n. 616, devono essere ricongiunti d'ufficio a sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979.

Poichè parrebbe che il Ministero del tesoro non abbia, a sette anni dall'emanazione della legge citata, impartito sufficienti e chiare disposizioni necessarie alla rapida definizione delle procedure per il riconoscimento del diritto previsto dalla legge n. 29, l'interrogante chiede inoltre di sapere se non ritiene necessario:

1) verificare se il comportamento di alcuni enti locali è un fenomeno isolato ovvero se assume aspetti generalizzanti;

2) definire e individuare chiaramente quali enti disciolti per legge e quali servizi prestati presso gli stessi dagli interessati possono e debbono essere considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979;

3) impartire precise disposizioni affinché i periodi di servizio prestati presso tali enti vengano ricongiunti mediante semplice richiesta, debitamente documentata, da parte dell'interessato oppure dall'ente alle cui dipendenze trovasi attualmente il lavoratore; e ciò anche per evitare lungaggini burocratiche e continue liquidazioni, sempre provvisorie, di pensioni a pubblici dipendenti;

4) emanare chiare direttive agli enti locali affinché valutino i periodi in questione, quasi sempre assicurati presso l'INPS, nella stessa misura dei servizi assicurati previdenzialmente presso le casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro, ancorchè l'iter della ricongiunzione ai sensi dell'articolo 6 della legge più volte citata non sia totalmente compiuto.

(4-03350)

FONTANA, VETTORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, ripetendo la richiesta formulata nell'interrogazione 4-02915 del 6 maggio 1986, l'esito di quanto disposto dalla legge finanziaria del 1986 in ordine alla soppressione degli uffici postali minori ed in particolare:

il risparmio conseguibile con la ristrutturazione.

turazione a fronte dei disagi per la eliminazione di un essenziale servizio locale;

se le basi di calcolo del volume di traffico comprendono le esigenze del turismo stagionale oltre alla distanza tra gli uffici;

le conseguenze effettive per gli uffici postali nella periferia montana delle province di Brescia e di Trento e in particolare in Valsabbia, in Valchiese e in Valsugana.

(4-03351)

GUARASCIO, ALBERTI, CALICE, MARTORELLI, PINGITORE, CROSETTA, MARGHERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la società Pertusola Sud ha denunciato nel corso degli ultimi sei anni tre gravi crisi poi superate, la prima con la riduzione decisa dal CIP nel 1982 delle tariffe elettriche nella misura di lire 12 a chilowattore, la seconda nel 1983 con l'apporto nella società di 40 miliardi di capitale fresco dalla GEPI e la terza con l'ulteriore apporto di capitale ancora della GEPI nella misura di lire 43 miliardi;

che la suddetta società nei mesi scorsi ha ufficialmente comunicato ai rappresentanti sindacali e del consiglio di fabbrica di voler procedere alla riduzione di un terzo dell'attuale organico della fabbrica di Crotone;

che in seguito a tale comunicazione si sono svolte trattative alla fine delle quali si è pervenuti nel luglio scorso, con la mediazione e il consenso del Ministero dell'industria, a un accordo tra la società Pertusola Sud e i rappresentanti degli operai, che prevede tra l'altro, nell'ambito di un piano di ammodernamento dell'azienda, la realizzazione di investimenti nello stabilimento di Crotone per nuovi impianti per la produzione di anodi di piombo-argento, di anidride arseniosa e di piombo da solfato di piombo e inoltre la realizzazione di un centro di ricerche nel settore della metallurgia non ferrosa con la partecipazione del Ministero della ricerca scientifica, dell'ENEA, del CNR e dell'università della Calabria,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se l'accordo raggiunto e sottoscritto anche dal rappresentante del Governo sul-

l'ammodernamento dell'impianto e le nuove produzioni da realizzare a Crotone non sia in contrasto con la delibera del CIPI del 16 luglio 1986 la quale, alla lettera v) del punto 4, sospende l'ammissibilità di benefici previsti dalle vigenti leggi alla metallurgia non ferrosa e se, in caso affermativo, il Governo non ritenga di assumere iniziative adeguate a rimuovere la suddetta contraddizione;

b) se non ritengano che il ruolo svolto dalla GEPI, entrata nella società con l'obiettivo dichiarato di risanarla e rafforzarla, sia stato inesistente e forse anche causa dell'ulteriore aggravamento della crisi della fabbrica stessa e se non ritengano di intervenire con urgenza affinché la GEPI stessa modifichi comportamenti e obiettivi;

c) quali iniziative intendano prendere per la realizzazione del centro di ricerche di cui sopra, considerato che la Cassa per il Mezzogiorno aveva approvato nella seduta del 25 maggio 1983, con delibera n. 1122/P.D., un'iniziativa riguardante uno studio di fattibilità finalizzato alla «realizzazione di un centro consortile di ricerche minerarie e metallurgiche».

(4-03352)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3-01483, dei senatori Milani Eliseo e Fiori, sulle cause dell'incidente che ha provocato la morte del sottotenente Mastrolonardo e del soldato Rossi, deceduti a seguito del ribaltamento del mezzo corazzato sul quale stavano viaggiando;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-01490, dei senatori Giura Longo ed altri, sull'applicazione della legge 17 febbraio 1985, n. 17, per quanto riguarda l'inquadramento nelle carriere direttive del personale del Ministero delle finanze.

Interpellanze, ritiro

PALUMBO, *segretario, su invito del Presidente dà annunzio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente interpellanza:*

n. 2-00463, dei senatori Pistolese ed altri, ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 9 ottobre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali (1977).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione (1979).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1859).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. ANGELONI ed altri. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (887).

2. Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica (1834).

3. Deputati CIRINO POMICINO ed altri. — Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli e suo potenziamento (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (1946).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari